



IAIC



DGBIC



CREDA

# DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

FONDATA E DIRETTA DA

Alberto M. Gambino

COMITATO DI DIREZIONE

Valeria Falce, Giusella Finocchiaro, Oreste Pollicino,  
Giorgio Resta, Salvatore Sica

13 dicembre 2019

---

Il passato che non passa. La parola delle Sezioni Unite  
sul delicato rapporto esistente tra memoria storica, cronaca e oblio

Andrea Colaruotolo

---

COMITATO SCIENTIFICO

Guido Alpa, Fernando Bocchini, Giovanni Comandè, Gianluca Contaldi,  
Vincenzo Di Cataldo, Giorgio Floridia, Gianpiero Gamaleri, Gustavo Ghidini,  
Andrea Guaccero, Mario Libertini, Francesco Macario, Roberto Mastroianni,  
Giorgio Meo, Cesare Mirabelli, Enrico Moscati, Alberto Musso, Luca Nivarra,  
Gustavo Olivieri, Cristoforo Osti, Roberto Pardolesi, Giuliana Scognamiglio,  
Giuseppe Sena, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini

E

Margarita Castilla Barea, Christophe Geiger, Reto Hilty, Ian Kerr, Jay P. Kesan,  
David Lametti, Fiona MacMillan, Maximiliano Marzetti, Ana Ramalho,  
Maria Páz Garcia Rubio, Patrick Van Eecke, Hong Xue



Nuova  
Editrice  
Universitaria

La rivista è stata fondata nel 2009 da Alberto M. Gambino ed è oggi pubblicata dall'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) sotto gli auspici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali (DGBIC) e dell'Università Europea di Roma con il Centro di Ricerca di Eccellenza del Diritto d'Autore (CREDA). Tutti i diritti sono dell'IAIC.

### **Comitato dei Valutazione Scientifica**

EMANUELA AREZZO (Un. Teramo), EMANUELE BILOTTI (Un. Europea di Roma), FERNANDO BOCCHINI (Un. Federico II), ROBERTO BOCCHINI (Un. Parthenope), ORESTE CALLIANO (Un. Torino), LOREDANA CARPENTIERI (Un. Parthenope), LUCIANA D'ACUNTO (Un. Federico II), VIRGILIO D'ANTONIO (Un. Salerno), FRANCESCO DI CIOMMO (Luiss), PHILIPP FABBIO (Un. Reggio Calabria), MARILENA FILIPPELLI (Un. Tuscia), CESARE GALLI (Un. Parma), MARCO MAUGERI (Un. Europea di Roma), ENRICO MINERVINI (Seconda Un.), MARIA CECILIA PAGLIETTI (Un. Roma Tre), ANNA PAPA (Un. Parthenope), ANDREA RENDA (Un. Cattolica), ANNARITA RICCI (Un. Chieti), FRANCESCO RICCI (Un. LUM), GIOVANNI MARIA RICCIO (Un. Salerno), CRISTINA SCHEPISI (Un. Parthenope), BENEDETTA SIRGIOVANNI (Un. Tor Vergata), GIORGIO SPEDICATO (Un. Bologna), ANTONELLA TARTAGLIA POLCINI (Un. Sannio), RAFFAELE TREQUATTRINI (Un. Cassino), DANIELA VALENTINO (Un. Salerno), FILIPPO VARI (Un. Europea di Roma), ALESSIO ZACCARIA (Un. Verona).

### **Norme di autodisciplina**

1. La pubblicazione dei contributi sulla rivista "Diritto Mercato Tecnologia" è subordinata alla presentazione da parte di almeno un membro del Comitato di Direzione o del Comitato Scientifico e al giudizio positivo di almeno un membro del Comitato per la Valutazione Scientifica, scelto per rotazione all'interno del medesimo, tenuto conto dell'area tematica del contributo. I contributi in lingua diversa dall'italiano potranno essere affidati per il referaggio ai componenti del Comitato Scientifico Internazionale. In caso di pareri contrastanti il Comitato di Direzione assume la responsabilità circa la pubblicazione.

2. Il singolo contributo è inviato al valutatore senza notizia dell'identità dell'autore.

3. L'identità del valutatore è coperta da anonimato.

4. Nel caso che il valutatore esprima un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, il Comitato di Direzione autorizza la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del saggio.

La Rivista adotta un Codice etico e di buone prassi della pubblicazione scientifica conforme agli standard elaborati dal Committee on Publication Ethics (COPE): Best Practice Guidelines for Journal Editors.

### **Comitato di Redazione – [www.dimt.it](http://www.dimt.it) – [dimt@unier.it](mailto:dimt@unier.it)**

ALESSANDRO ALBANESE GINAMMI, MARCO BASSINI, CHANTAL BOMPREGZI, FRANCESCA CORRADO, CATERINA ESPOSITO, GIORGIO GIANNONE CODIGLIONE, FERNANDA FAINI, MONICA LA PIETRA, SILVIA MARTINELLI, DAVIDE MULA (Coordinatore), ALESSIO PERSIANI, ROSARIA PETTI, MARTINA PROVENZANO (Vice-Coordinatore), MATILDE RATTI, CECILIA SERTOLI, SILVIA SCALZINI, ANDREA STAZI (Coordinatore)

### **Sede della Redazione**

Accademia Italiana del Codice di Internet, Via dei Tre Orologi 14/a, 00197 Roma, tel. 06.3083855, fax 06.3070483, [www.iaic.it](http://www.iaic.it), [info@iaic.it](mailto:info@iaic.it)

# Il passato che non passa. La parola delle Sezioni Unite sul delicato rapporto esistente tra memoria storica, cronaca e oblio

**Andrea Colaruotolo**  
*Università Europea di Roma*

Nota a sent. Cass. civ. sez. un, 22-07-2019 (ud. 4-06-2019), n. 19681

**SOMMARIO:** 1. Il caso – 2. Questioni controverse – 3. Caratteri e limiti del diritto di cronaca – 4. Genesi ed evoluzione del diritto all’oblio – 5. Sul rapporto tra diritto all’identità personale e diritto all’oblio – 6. Riflessioni finali

## 1. Il caso

Con il provvedimento in epigrafe<sup>1</sup>, la Cassazione a Sezioni Unite ha fissato alcuni limiti all’esercizio del diritto alla rievocazione storica in funzione di tutela del diritto all’oblio dei soggetti coinvolti dalla riproposizione di eventi del passato. Il rilievo della sentenza in commento non si esaurisce alla sola autorevolezza della decisione ma presenta notevoli ricadute sia sotto il profilo teorico che applicativo. Da una parte, infatti, la presente pronuncia costituisce un importante snodo chiarificatore nel rapporto tra libertà di stampa e diritto all’oblio. Dall’altra, viceversa, la decisione assurge a linea guida per l’interprete e per tutti gli operatori della società dell’informazione.

---

<sup>1</sup> Cass. civ. sez. un, 22-07-2019, n. 19681, in *Danno e Resp.*, 2019, 5, 614 e ss. con nota di A. BONETTA, *Diritto al segreto del disonore. “Navigazione a vista” affidata ai giudici di merito*; in *Corr. Giur.*, 2019, 10, 1189 e ss. con nota di V. CUFFARO, *Una decisione assennata sul diritto all’oblio*; in *Resp. civ. e Prev.*, 2019, 5, 1556 e ss. con nota di G. CITARELLA, *Diritto all’oblio: un passo avanti e, tre di lato*; in *Diritto & Giustizia*, 2019, 136, 3 e ss. con nota di A. MAZZARO, *Diritto all’oblio: bilanciamento tra diritto di cronaca, rievocazione storica e diritto alla riservatezza*; in *Studium iuris*, 2019, 12, 1478 e ss. con nota di F. ZANOVELLO, *Diritto all’oblio e rievocazione storica: un difficile bilanciamento*.

In particolare, la vicenda ha avuto origine dalla pubblicazione su una testata giornalistica cagliaritano di un articolo di cronaca nera che riproponeva all'attenzione dell'opinione pubblica un uxoricidio commesso circa un trentennio addietro. La divulgazione della notizia si inseriva nell'ambito di una rubrica settimanale dedicata alla rievocazione degli episodi più scabrosi e violenti del capoluogo sardo degli ultimi decenni. A causa della riproposizione dell'uxoricidio, l'interessato ha lamentato di essere così stato esposto ad una nuova "gogna mediatica" da cui è derivato un profondo senso di angoscia e di prostrazione, nonostante l'avvenuta espiazione della pena. Invece, la rinnovata divulgazione della notizia avrebbe finito per determinare la cessazione della sua attività professionale e l'emarginazione dal contesto sociale cittadino. Per l'effetto, l'interessato ha citato in giudizio il quotidiano "l'Unione Sarda", chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

In primo grado, il Tribunale di C. ha rigettato la domanda di parte attrice sul presupposto dell'inammissibilità di ingerenze dei pubblici poteri sui mezzi di informazione, consistenti in un controllo di meritevolezza dei contenuti editoriali. In secondo grado, la Corte d'Appello di C. ha rigettato l'impugnazione dell'attore sull'assunto che l'uxoricidio fosse stato descritto senza accostamenti suggestionanti e fuorvianti sottintesi. In particolare, non vi era stata "nessuna gratuita e strumentale rievocazione del delitto, nessuna ricerca di volontaria spettacolarizzazione ovvero nessuna offesa triviale o irridente del sentimento umano". Proseguendo, il Collegio ha evidenziato che "la cronaca, se inserita in un preciso disegno editoriale, non può mai dirsi superata in quanto il tempo non cancella ogni cosa e la memoria anche, se dura e crudele, può svolgere un ruolo nel sociale, in una assoluta attualità che ne giustifica il ricordo". Avverso la sentenza d'appello, l'attore ha proposto ricorso per cassazione lamentando varie doglianze.

In ragione della ricorrenza di una "questione di massima di particolare importanza"<sup>2</sup>, la Terza sezione della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Uni-

---

<sup>2</sup> In dottrina, cfr. P. LUISO, *Diritto processuale civile. Il processo di cognizione*, Milano, 2019, vol. II, 467 e ss.; C. MANDRIOLI – A. CARRATA, *Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione*, Torino, 2019, vol. II, 547 e ss.; G. AMOROSO, *Commento*

te l'individuazione di univoci criteri di riferimento che consentano agli operatori del diritto e ai consociati di conoscere in via preventiva i presupposti per cui un soggetto possa chiedere che una notizia a sé relativa non sia esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuove divulgazioni, seppur legittimamente pubblicata in passato<sup>3</sup>.

Rispetto alla generica questione sottesa all'ordinanza interlocutoria relativa all'individuazione di un'omnicomprensiva *actio finium regundorum* tra diritto di cronaca e diritto all'oblio, le Sezioni Unite hanno ritenuto opportuno ricalibrare il fuoco di indagine in ragione delle specificità del singolo caso della vita<sup>4</sup>. Da una parte, infatti, la Cassazione ha rilevato che il nodo giuridico della vicenda riguardava non il diritto di cronaca in generale quanto piuttosto il distinto ed autonomo esercizio del diritto alla rievocazione storica di determinati fatti appartenenti al passato. Dall'altra, viceversa, la Suprema Corte si è soffermata solo su quella dimensione del diritto all'oblio relativa alla pretesa di un individuo a non vedere nuovamente pubblicate no-

---

*all'art. 374, in A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI (a cura di) Commentario alle riforme del processo civile, Padova, 2009, vol. III, to. I, 203 e ss.*

<sup>3</sup> Cass. civ. sez. III ord., 5-11-2018, n. 28084 con nota di F. DI CIOMMO, *Oblio e cronaca: rimessa alle Sezioni Unite la definizione dei criteri di bilanciamento*, in *Corr. Giur.*, 2019, 1, 10 e ss.; R. PARDOLESI – B. SASSANI, *Bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca: il mestiere del giudice*, in *Foro It.*, 2019, I, 235 e ss.; G. FINOCCHIARO, *Diritto all'oblio e diritto di cronaca: una nuova luce su un problema antico*, in [www.giustiziacivile.com](http://www.giustiziacivile.com), 15 gennaio 2019. Si evidenzia che l'ordinanza di rimessione in esame ha destato sin dall'inizio tra gli interpreti alcune perplessità di ordine processuale a causa dell'insussistenza dei presupposti per una pronuncia a sezioni unite. Invero, la vicenda sembrava rientrare proprio in uno degli "altri casi" in cui "la Corte pronuncia a Sezioni semplici" ai sensi dell'art. 374, 4 comma, c.p.c. La delicatezza della materia del contendere non rappresenta un'esimente che consente la sospensione del giudizio in attesa dell'elaborazione di un principio di diritto da parte delle Sezioni Unite con una "norma astratta e non estratta dal caso". Secondo una certa opinione (Pardolesi – Sassani), la presente ordinanza di rimessione finisce così per segnare "il trionfo del precedente anticipatorio prolettico" a causa dell'abdicazione e della rinuncia all'esercizio della funzione giurisdizionale da parte della sezione semplice in forza della richiesta alle Sezioni Unite di individuare "univoci criteri di riferimento", che permettano di stabilire in via anticipata l'esito del bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all'oblio.

<sup>4</sup> Come affermato dalla Cassazione nelle note sentenze in materia di *compensatio lucri cum damno* (Cass. civ. sez., 22-05-2018, n. 12564-12565-12566 e 12567) alle Sezioni Unite non è affidata "l'enunciazione di principi generali e astratti o di verità dogmatiche ma la soluzione di questioni di principio di valenza nomofilattica pur sempre riferibili alla specificità del singolo caso della vita".

tizie relative a vicende personali tramite canali di informazione tradizionali, successivamente al decorso di un certo intervallo temporale dalla prima pubblicazione.

Con la sentenza in commento, il Supremo Collegio a Sezioni Unite ha enunciato il principio di diritto per cui l'attività di rievocazione storica deve svolgersi di regola in forma anonima, senza l'identificabilità dei protagonisti delle vicende oggetto di riproposizione. Conseguentemente, è devoluto al giudice di merito solo un controllo relativo alla sussistenza di un interesse pubblico effettivo ed attuale alla rinnovata divulgazione della notizia con riferimenti precisi all'identità del protagonista di quella vicenda passata. Per la Cassazione, tale menzione è ritenuta lecita solo nell'ipotesi in cui l'episodio desti nel momento presente l'interesse della collettività sotto il profilo della notorietà e del ruolo pubblico rivestito dai soggetti coinvolti. Da ultimo, il Supremo Collegio ha però precisato che la decisione di una testata giornalistica di procedere alla rievocazione storica di determinati fatti non può essere sindacata per motivi di opportunità dal giudice poiché l'individuazione di una certa linea editoriale costituisce una delle articolazioni in cui si declina la libertà di stampa e di informazione.

## **2. Questioni controverse**

La presente pronuncia ha ricevuto un notevole clamore mediatico attesa la delicatezza e profondità della questione devoluta all'esame della Suprema Corte, foriera da sempre di accesi dibattiti tra gli interpreti. Invero, la risoluzione del conflitto tra diritto di cronaca e diritto all'oblio presenta importanti riflessi sulla stessa concezione dell'attuale società civile. Le diverse modalità di composizione del rapporto dialettico tra salvaguardia dei diritti della personalità e pluralismo delle informazioni si ripercuotono sulla medesima fisionomia dell'ordinamento giuridico, giacché si può dare prevalenza alla tutela del singolo rispetto al diritto della collettività di informarsi o viceversa. Si tratta, quindi, di una tematica strettamente connessa con i valori della democrazia e dello Stato di diritto. Peraltro, la decisione in commento rappre-

senta il primo intervento della Cassazione a Sezioni Unite sul tema del diritto all'oblio.

Nella prassi, l'esercizio dell'attività di informazione finisce spesso per entrare in conflitto con i diritti della personalità degli individui cui le notizie diffuse si riferiscono, ledendone la vita privata e la riservatezza<sup>5</sup>. Sul punto, si evidenzia che la salvaguardia della sfera personale di un soggetto viene in rilievo sia nel caso di divulgazione per la prima volta di una notizia sia nel caso di riproposizione di notizie già legittimamente pubblicate in passato, come la vicenda in commento. Da tempo, quindi, era emerso il bisogno in capo agli operatori della società della comunicazione di conoscere in via preventiva i criteri mediante i quali procedere al giusto contemperamento tra i citati contrapposti interessi.

Ciò premesso, occorre precisare che i giudici di legittimità nella decisione in esame si sono soffermati esclusivamente su quella dimensione del diritto all'oblio, legata alla pretesa di chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende personali, allorquando sia trascorso un certo tempo dall'originaria divulgazione del fatto<sup>6</sup>. L'aspetto giuridico controverso affrontato dalle Sezioni Unite è stato quello di stabilire se la persona o le vicende legittimamente diffuse in passato possano sempre costituire oggetto di una nuova pubblicizzazione o se il trascorrere del tempo, individualmente o congiuntamente ad altri fattori, finisca per impedire la ripubblicazione della notizia, rendendone così illecita la riproposizione.

---

<sup>5</sup> R. ZACCARIA – A. VALASTRO – E. ALBANESI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, 2018, 81 e ss.; D. BUTTURINI, *Le informazioni sensibili tra interesse pubblico alla notizia e inviolabilità della dignità umana: casi concreti e riflessioni teoriche*, in G. FERRI (a cura di), *La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale*, Napoli, 2015, 329 e ss.; G. E. VIGEVANI, *Il diritto di cronaca e di critica*, in M. CUNIBERTI – E. LAMARQUE – B. TONOLETTI – G. E. VIGEVANI – M. P. VIVIANI SCHELIN, *Percorsi di diritto dell'Informazione*, Torino, 2011, 53 e ss.

<sup>6</sup> Cass. civ. sez. III, 9-04-1998, n. 3679 con nota di P. LAGHEZZA, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, in *Foro It.*, 1998, I, 1834 e ss. Con la pronuncia in nota, la Cassazione ha dapprima inquadrato il diritto all'oblio quale “giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata”. Successivamente, i giudici di legittimità hanno aggiunto al requisito dell'interesse pubblico anche il requisito dell'attualità del fatto ai fini del legittimo esercizio del diritto di cronaca.

Dalla presente pronuncia, poi, sorgono alcuni interrogativi con riferimento tanto all'assimilazione terminologica operata dalla Suprema Corte tra diritto alla riservatezza e diritto all'oblio quanto al carattere tassativo o meno dei criteri stabiliti dalla Cassazione a Sezioni Unite ai fini della lecita menzione degli elementi identificativi delle persone interessate dalla ripubblicazione della notizia. Sul punto, bisogna domandarsi se i due criteri, le ragioni di notorietà e il ruolo pubblico rivestito dai protagonisti delle vicende oggetto di riproposizione, debbano essere intesi in via cumulativa o alternativa, come limiti all'esercizio del diritto di rievocazione storica. Un nodo giuridico si pone altresì in merito alla ricostruzione del rapporto tra diritto alla riservatezza e libertà di espressione in termini di regola ed eccezione o viceversa. Da una parte, poi, occorre chiedersi se riconoscere anche ai personaggi noti all'opinione pubblica perché titolari di funzioni pubbliche la tutela della propria sfera privata al riparo da intrusioni altrui e da diffusioni di dati sensibili (condizioni di salute, comportamenti, abitudini sessuali). Dall'altra, è necessario interrogarsi se attribuire all'interesse ad essere dimenticati il carattere di diritto fondamentale con il dubbio della meritevolezza della pretesa di un soggetto ad essere lasciato solo in un mondo in cui non si è soli ma sempre più interconnessi<sup>7</sup>. Da ultimo, dubbi emergono con riguardo all'entità del periodo temporale ovvero all'incidenza di eventuali sopravvenienze cui attribuire rilievo nel bilanciamento dei citati contrapposti interessi

Nella presente trattazione, si eviteranno di prendere in considerazione le problematiche sottese al rapporto tra diritto all'oblio e rete<sup>8</sup> per ragioni di coerenza rispetto alla decisione della Corte, incentrata esclusivamente sulla legittimità della ripubblicazione di quanto è stato a suo tempo divulgato senza contestazioni a mezzo stampa. Infatti, i limiti del *petitum* derivanti dal caso concreto hanno delimitato l'esercizio del potere nomofilattico della Cassazione, impedendo così al Collegio di prendere in considerazione anche quegli aspetti del diritto all'oblio sollevati nell'ordinanza di rimessione e le-

---

<sup>7</sup> F. BARRA CARACCILO, *La tutela della personalità in internet*, in *Dir. Inf.*, 2018, 201 e ss.

<sup>8</sup> Senza pretesa di esaustività, vengono in rilievo sul punto tutti quegli snodi critici relativi alla reperibilità e all'aggiornamento delle notizie in rete nonché il diritto dell'interessato a far valere la cancellazione dei propri dati.

gati allo sviluppo delle nuove tecnologie<sup>9</sup>. L'approccio metodologico seguito dalle Sezioni Unite è stato particolarmente apprezzato da una parte della dottrina<sup>10</sup>.

### 3. Caratteri e limiti del diritto di cronaca

Prima di affrontare le problematiche sottese alla pretesa di chi desidera non veder nuovamente riproposte notizie relative a vicende personali a seguito del decorso di un certo arco temporale dalla divulgazione originaria, occorre procedere ad una sintetica disamina dei caratteri e dei limiti del diritto di cronaca. Quest'ultimo, infatti, si presenta come un laboratorio di confronto e di scontro con vari diritti della personalità<sup>11</sup>. Non sempre risulta facile individuare un punto di equilibrio tra il diritto di manifestazione del pensiero e i diritti della personalità in ragione del carattere costituzionale degli interessi in gioco<sup>12</sup>. A riguardo, uno dei conflitti più discussi è proprio quello

---

<sup>9</sup> Il progresso della rete Internet ha notevolmente aumentato rispetto al passato la capacità di elaborazione e di loro memorizzazione dei dati. Ciò ha contribuito in modo esponenziale all'incremento dei rischi legati alla violazione della sfera privata. In tale contesto, è diventato sempre più difficile esercitare il diritto all'oblio per gli interessati a causa degli sviluppi tecnologici e di ostacoli legislativi.

<sup>10</sup> CUFFARO, *Una decisione assennata sul diritto all'oblio*, cit., 1190 e ss. *Contra*, G. CITARELLA, *Diritto all'oblio: un passo avanti e, tre di lato*, cit., 1562 e ss.; G. CALABRESE, *Rievocazione storica e diritto all'oblio*, in *Danno e Resp.*, 2019, 5, 623 e ss.

<sup>11</sup> F. DI CIOMMO, *Oblio e cronaca. Rimessa alle Sezioni Unite la definizione dei criteri di bilanciamento*, cit., 5 e ss.; G. E. VIGEVANI, *Informazione e democrazia*, in M. CUNIBERTI - E. LAMARQUE - B. TONOLETTI - G. E. VIGEVANI - M. P. VIVIANI SCHLEIN, *Percorsi di diritto dell'informazione*, cit., 1 e ss. Per un'analisi della libertà di manifestazione del pensiero e dei suoi limiti in relazione ai diritti della personalità nell'ambito della giurisprudenza della Consulta si veda G. NICASTRO, *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della personalità nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, disponibile al seguente link [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni\\_seminari/stu\\_284.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu_284.pdf)

<sup>12</sup> R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, 2019, Padova, 271 e ss. Per l'Autore, "se è vero che gli articoli 2 e 3 della costituzione rafforzano la tutela della persona, creandone le premesse di un sano pluralismo giuridico e costruiscono la pietra angolare della democrazia, sulla quale poi si innesta anche la materia dei diritti della personalità, è ugualmente rilevante considerare la necessità che limiti impropri non rendano ineffettiva quella libertà di manifestazione del pensiero, rispetto alla

tra tutela del diritto all'oblio e libertà di informazione, intesa nella sua dimensione attiva, come libertà di informare, quanto in quella passiva, come libertà di essere informati<sup>13</sup>. Per rigore espositivo, si segnala comunque che la tutela del diritto all'oblio entra potenzialmente in frizione anche con altri beni costituzionalmente presidiati come l'ordine pubblico e la sicurezza ovvero l'esercizio della libertà di espressione, di ricerca e di impresa<sup>14</sup>.

Nell'ordinamento nazionale, il fondamento del diritto di cronaca è rinvenibile nell'art. 21 Cost.<sup>15</sup>, poiché costituisce una declinazione della più ampia libertà di manifestazione del pensiero che si traduce nella divulgazione di fatti di pubblico interesse. Nella dialettica di un ordinamento democratico la collettività ha diritto di informarsi e di essere informata al fine di potersi liberamente orientare nelle scelte individuali<sup>16</sup>. Sul punto, si è sostenuto che “il difetto di informazione priverebbe i cittadini della libertà di decidere ragion veduta attorno ai problemi che più li interessano”<sup>17</sup>. Da tale istanza, quindi, sorge il diritto di cronaca inteso come esposizione di fatti di pubblico interesse, contraddistinto dalla correlazione tra l'oggettivamente narrato e il realmente accaduto. In altri termini, il diritto di cronaca si traduce in una

---

quale lo strumento della stampa (inteso in senso lato fino a ricomprendere l'editoria online) rappresenta un imprescindibile elemento di estrinsecazione”

<sup>13</sup> Ex multis, AA.VV., *Diritto dell'informazione e dei media*, Torino, 2019, 15 e ss.; R. ZACCARIA – A. VALASTRO – E. ALBANESI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, cit., 16 e ss.

<sup>14</sup> M. FRAU, *La pluridimensionalità del diritto all'oblio e il problema del bilanciamento con la libertà di informazione*, in G. FERRI (a cura di) *La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale*, Napoli, 2015, 367 e ss.

<sup>15</sup> Corte cost., 2-04-1969, n. 84, in Giur. Cost., 1969, 1175. Per la Consulta, la libertà di espressione si configura come diritto collettivo e sociale “pietra angolare dell'ordine democratico”. A partire dagli anni Settanta, il Giudice delle Leggi ha riconosciuto tramite una pluralità di pronunce (sent. nn. 105/1972, 225/1974 e 94/1977 826/1988 348/1990 e 112/1993) l'interesse generale all'informazione come un fisiologico corollario del diritto costituzionale di manifestazione del pensiero che si estrinseca nel pluralismo informativo e nel libero accesso alle fonti d'informazione. G. E. VIGEVANI, *Informazione e democrazia*, in AA. VV., *Percorsi di diritto dell'informazione*, cit., 3 e ss.

<sup>16</sup> M. GAMBINO – A. STAZI – D. MULA, *Diritto dell'informatica e della comunicazione*, 2019, Torino, 63 e ss.

<sup>17</sup> N. JAEGER, *Il diritto della collettività alla informazione attraverso la stampa*, in *Iustitia*, 1959, 373 e ss. G. E. VIGEVANI, *Informazione e democrazia*, in AA. VV., *Percorsi di diritto dell'informazione*, cit., 3 e ss.

narrazione oggettiva ed impersonale di eventi collegati ad un certo contesto attuale.

Il diritto di cronaca non evoca comunque una libertà illimitata<sup>18</sup>. Dal momento che “tutto è informazione”<sup>19</sup>, si pone dunque il problema di individuare i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero. Questi si suddividono in “interni” ove esplicitamente menzionati nella disposizione di cui all’art. 21 Cost., come il buon costume, o “esterni” ove implicitamente considerati nella norma di riferimento, come l’onore e la reputazione<sup>20</sup>. Due sono pacificamente i parametri alla cui stregua vagliare la liceità dell’attività informativa: l’interesse pubblico e l’essenzialità della notizia.

Il primo requisito viene in rilievo quando la conoscenza di una certa notizia costituisce “il presupposto del consapevole e ottimale esercizio, da parte dei cittadini, dei diritti civili, politici, economici ed etico-sociali loro spettanti”<sup>21</sup>. Il secondo requisito, invece, si ricollega ai principi di pertinenza e di proporzionalità rispetto al fine informativo, imponendo “di raccogliere e di trattare le sole informazioni di carattere personale la cui utilizzazione sia, caso per caso, realmente giustificata degli scopi perseguiti, selezionando i dati effettivamente pertinenti ed escludendo, contestualmente, quelle notizie il cui impiego ecceda quanto necessario per perseguire gli scopi medesimi”<sup>22</sup>. Il canone interpretativo dell’essenzialità finisce così per conformare l’interesse pubblico alla conoscenza di fatti, indirizzando le modalità di esercizio della libertà di informazione<sup>23</sup>. Da quanto sopra, si evince che

---

<sup>18</sup> R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione*, cit., 265 e ss.

<sup>19</sup> V. ZENO-ZENCOVICH, *Diritto di informazione e all’informazione*, in Treccani, 2009

<sup>20</sup> C. MELZI D’ERIL – G. E. VIGEVANI, *Lo statuto dell’informazione su Internet*, in T. E. FROSINI – O. POLLICINO - E. APA - M. BASSINI (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, Milano-Firenze, 2017, 252 e ss.

<sup>21</sup> A. PACE – M. MANETTI, *Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero. Rapporti civili*, in Commentario della Costituzione, fondato da G. BRANCA e continuato da A. PIZZORUSSO, 2006, Bologna, 120 e ss; P. NUVOLONE, *Cronaca (libertà di)*, in Enc. Dir., Vol. XI, 1962, Milano, 424 e ss.

<sup>22</sup> <https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Privacy+e+giornalismo+ristampa+2006.pdf/d084a843-be4b-4124-9e8a-3e4d772b5580?version=1.4>

<sup>23</sup> D. BUTTURINI, *Le informazioni sensibili tra interesse pubblico alla notizia e inviolabilità della dignità umana: casi concreti e riflessioni teoriche*, cit., 338 e ss. Per l’Autore, “Mediante il rispetto dell’essenzialità si ha un’informazione che assolve, da un lato,

l'interesse pubblico concerne la notizia in sé mentre l'essenzialità ha riguardo alle informazioni contenute nella notizia nonché alle fasi di selezione e di circolazione della medesima<sup>24</sup>. I due menzionati criteri, quindi, servono “a tutelare indirettamente l'onore e la reputazione individuali, privilegiando, nel bilanciamento dei contrapposti valori, le sole informazioni di “pubblico interesse” (e cioè le informazioni “socialmente” rilevanti) che vengono correttamente divulgate dal cronista”<sup>25</sup>.

Inoltre, va sottolineato che l'esercizio del diritto di cronaca deve attenersi accanto ai tradizionali criteri di verità, pertinenza e continenza anche a quello dell'attualità della notizia<sup>26</sup>. Invero, l'interesse pubblico alla conoscenza di un fatto è circoscritto alla contestualità dell'avvenimento mentre scema parallelamente al fluire del tempo. Ne deriva che l'attività di informazione è destinata quindi a confrontarsi anche con la componente temporale.

Il diritto di cronaca non va poi sovrapposto con il diritto di critica e di satira<sup>27</sup>. Il primo si traduce nella presa di posizione motivata e argomentata su accadimenti, fatti e circostanze dei più vari settori della vita sociale e si caratterizza per una ricostruzione soggettiva degli avvenimenti, strumentale ad

---

all'obiettivo di diffondere notizie di interesse pubblico, notizie strumentali, nel quadro di una società democratica, ad un esercizio consapevole da parte degli individui dei propri diritti civili, politici, sociali ed economici, e dall'altro, al rispetto della dignità e della riservatezza dei soggetti ai quali la notizia fa riferimento”.

<sup>24</sup> J. CIANI, *Cronaca rosa e diritto alla riservatezza della vita privata: non basta il carattere anonimo della notizia, se la persona offesa resta identificabile*, in *Dir. Inf.*, 2014, 3, 353 e ss.; Cass. civ. sez. III, 26-06-2013, n. 16111 con nota di M. G. DAGA, *Diritto all'oblio: tra diritto alla riservatezza e diritto all'identità personale*, in *Danno e Resp.*, 2014, 3, 274 e ss.; G. ANZANI, *Reputazione, identità personale e privacy a fronte dei diritti di cronaca e di critica*, in *Nuova Giur. Civ.*, 2008, 11, 1314; V. DURANTE, *Sui limiti al diritto di cronaca a tutela della riservatezza*, in *Nuova Giur. Civ.*, 2006, 11, 1179 e ss.; Cass. civ. sez. I, 25-03-2003, n. 4366, con nota di T. M. UBERTAZZI, *Quanto vale l'immagine della persona non nota*, in *Danno e Resp.*, 2003, 10, 978 e ss;

<sup>25</sup> F. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. Dir.*, XXIV, Milano, 1974, 429 e ss.

<sup>26</sup> Cass. civ. sez. III, 9-04-1998, n. 3679 con nota di P. LAGHEZZA, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, cit., 1834 e ss.

<sup>27</sup> R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, 301 e ss.; G. E. VIGEVANI, *Il diritto di critica e di satira*, in *AA.VV.*, *Il diritto dell'informazione e dei media*, cit., 51 e ss.; ID, *Il diritto di cronaca e di critica*, in *AA.VV.*, *Percorsi di diritto dell'informazione*, cit., 47 e ss.

una funzione prevalentemente valutativa<sup>28</sup>. I limiti scriminanti sono rappresentati dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione<sup>29</sup>. Il secondo, viceversa, si concreta in una rappresentazione surreale e iperbolica di un fatto che riflette l'impressione soggettiva dell'autore<sup>30</sup>. I tratti salienti del diritto di satira sono rinvenibili nell'ironia e nel paradosso<sup>31</sup>. L'esercizio dei due diritti consente l'utilizzo di espressioni anche lesive della reputazione altrui ma non deve esorbitare in aggressioni gratuite e ingiustificate, dovendo essere strumentalmente collegato alla manifestazione di un dissenso ragionato volto a concorrere ad una denuncia sociale<sup>32</sup>.

Nel caso di specie, è venuta in rilievo la riproposizione di una notizia del passato, consistente nell'esplicazione di un'attività storiografica.

Quest'ultima viene intesa come rievocazione di fatti ed eventi che hanno segnato la vita di una collettività, ricompresi nella storia di un popolo. A differenza del diritto di cronaca, manca nella storia l'immediatezza della notizia e la tempestività dell'informazione<sup>33</sup>. Per l'effetto, l'attività storiografica risulta ontologicamente distinta dalla cronaca, sfuggendo così alle medesime garanzie costituzionali. Ciò nondimeno, la verità dei fatti narrati e la forma

---

<sup>28</sup> Cass. civ. sez. III, 7-06-2018, n. 14727 con nota di A. FUSCO, *Una nuova pronuncia del giudice della nomofilachia sull'applicabilità delle esimenti relative all'esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica all'attività giornalistica*, in *MediaLaw-Riv. dir. dei media*, 2018, III, 288 e ss. Per la Cassazione, il diritto di critica "non si concreta nella mera narrazione di fatti ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi (che ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica), con la precisazione che, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto e oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive"

<sup>29</sup> Cass. civ. sez. III, 30-11-2017, n. 2357

<sup>30</sup> Cass. civ. sez. III, 8-11-2007, n. 23314. Per la Suprema Corte, il diritto di satira ha un "fondamento complesso" individuabile "nella sua natura di creazione dello spirito, nella sua dimensione relazionale ossia di messaggio sociale, nella sua funzione di controllo esercitato con l'ironia e il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura". P. VI-VIANI SCHLEIN, *Il diritto di satira*, in AA.VV., *Percorsi di diritto dell'informazione*, Torino, 2011, 67 e ss.

<sup>31</sup> Cass. civ. sez. III - VI, ord., 17-09-2013, n. 21235; Cass. civ. sez. III, 28-11-2008, n. 28411

<sup>32</sup> Cass. civ. sez. I, 20-03-2018, n. 6919; Cass. pen. sez. V, 26-09-2016, n. 22518; Cass. pen. sez. V, 2-07-2004, n. 2247.

<sup>33</sup> Cass. pen. sez. I, 8-01-2015, n. 13941

civile della loro esposizione nonché la sussistenza di un pubblico interesse alla conoscenza della notizia sono fattori legittimanti non solo l'iniziale diffusione dell'informazione ma anche le sue successive rievocazioni<sup>34</sup>. Ne consegue che l'attività storiografica deve svolgersi di norma in forma anonima. Tanto è dovuto al fatto che il diluirsi dell'attualità della notizia provoca la fuoriuscita dell'avvenimento dal pubblico dominio per riacquisire l'originaria natura di fatto privato<sup>35</sup>. L'identificabilità dei protagonisti di una vicenda passata è ammessa allorquando la notizia riguardi personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico ovvero fatti che implicano in virtù del loro atteggiarsi il richiamo necessario ai protagonisti. Dunque, la mancanza di un interesse qualificato alla conoscenza dei nominativi dei soggetti coinvolti in una certa vicenda implica la necessità di riconoscere in tutti gli altri casi la prevalenza del diritto alla riservatezza degli interessati in relazione ad avvenimenti passati lesivi della loro dignità e dell'onore rispetto ai quali si sia spenta la memoria collettiva. In sostanza, l'esercizio del diritto alla rievocazione storica di un avvenimento non postula indefettibilmente anche un analogo interesse alla conoscenza dell'identità del soggetto, autore di quel fatto<sup>36</sup>.

Tuttavia, nuovi sviluppi dell'originaria vicenda possono determinare una reviviscenza dell'interesse pubblico rispetto anche ad avvenimenti risalenti nel tempo<sup>37</sup>. In tali ipotesi, viene quindi in rilievo una sorta di "improprietà

---

<sup>34</sup> Cass. civ. sez. III ord., 5-11-2018, n. 28084

<sup>35</sup> R. PARDOLESI, *L'ombra del tempo (e il diritto all'oblio)*, in *Questione Giustizia*, 2017, I, 82 e ss.; G. M. RICCIO, *L'esordio del diritto all'oblio nella giurisprudenza italiana*, in *Dir. Inf. e inf.*, 2016, 2, 273 e ss.; M. COCUCCHIO, *Il diritto all'oblio tra tutela della riservatezza e diritto dell'informazione*, in *Dir. Fam. e Pers.*, 2015, 2, 750 e ss

<sup>36</sup> Cass. civ. sez. un., 22-07-2019, n. 19681

<sup>37</sup> Cass. civ. sez. III, 26-06-2013, n. 16111, in *Foro It.*, 2013, I, 2442. Per la Cassazione, infatti, "il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate [...] trova il limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto [...] trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l'attualità. Diversamente, il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni si risolve in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza, mancando la concreta proporzionalità tra la causa di giustificazione (il diritto di cronaca) e la lesione del diritto antagonista". F. AGNINO, *Il diritto all'oblio e diritto all'informazione: quali condizioni per il dialogo?*, in *Danno e Resp.*, 2018, I, 115 e ss.

diacronica sopravvenuta” in chiave di riattualizzazione della notizia<sup>38</sup>. Allo stesso modo, la diffusione e la pubblicazione nonché la riproposizione della notizia saranno legittime là ove non sia mai venuto meno l’interesse pubblico, nonostante il decorso di un lungo intervallo temporale<sup>39</sup>.

Alla luce di quanto suesposto, si ricava che la libertà di informazione nelle sue varie espressioni si pone talvolta in termini antinomici o comunque dialettici con il diritto all’oblio<sup>40</sup>. Da una parte, infatti, la riproposizione di avvenimenti trascorsi si giustifica alla luce di un intento storiografico in relazione all’oggettività del fatto. Dall’altra, viceversa, la rievocazione a distanza di tempo implica la reviviscenza per i protagonisti di episodi passati e la loro metamorfosi in un eterno presente come un’impronta indelebile nella memoria collettiva con conseguenze pregiudizievoli per la proiezione attuale della personalità degli interessati. Per l’effetto, occorre uno stretto scrutinio da parte dell’interprete circa la presenza dei criteri sottesi al legittimo esercizio della libertà di informazione nel caso di divulgazione di notizie potenzialmente lesive di diritti coperti dall’ordinamento giuridico con uno specifico regime di tutela. A tal proposito, un valido ausilio per l’operatore del diritto e dell’informazione proviene dal cd. “manifesto del diritto all’oblio”, elaborato dalla Cassazione<sup>41</sup>.

---

<sup>38</sup> R. PARDOLESI, *L’ombra del tempo e (il diritto all’oblio)*, cit., 78

<sup>39</sup> IBIDEM

<sup>40</sup> C. D’AGATA, *In caso di protezione, no all’indicizzazione automatica*, in *Guida dir.*, 2013, 6, 59 e ss. secondo cui “il fulcro del dibattito in tema di diritto all’oblio ruota sul difficile equilibrio, da un lato, delle iniziali finalità giornalistiche con le attuali finalità documentaristiche che legittimano l’ulteriore conservazione per fini storici, e dall’altro, le esigenze di tutela di persone che possono legittimamente invocare, in certi casi e a determinate condizioni, l’oblio su vicende ormai non più attuali e lontane (anzi spesso confliggenti) con il proprio attuale percorso di vita”

<sup>41</sup> Cass. civ. sez. I, 24-06-2016, n. 13161, in *Foro It.*, 2016, I, 2734 con nota di R. PARDOLESI, *Diritto all’oblio, cronaca in libertà vigilata e memoria storica a rischio di soppressione*. Per la Cassazione, “il diritto fondamentale all’oblio può subire una compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l’immagine; 3) l’elevato

#### 4. Genesi ed evoluzione del diritto all'oblio

Ad oggi, il diritto all'oblio<sup>42</sup> presenta una natura multilivello<sup>43</sup> e polimorfa<sup>44</sup>. Come precisato nella stessa ordinanza di rimessione, è possibile individuare al-

---

grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del paese; 4) le modalità impiegate per ottenere o dare l'informazione, che deve essere veritiera (poiché attinta da fonti affidabili, e con diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico”.

<sup>42</sup> Sul diritto all'oblio: V. CUFFARO, *Cancellare i dati personali. Dalla damnatio memoriae al diritto all'oblio*, in N. ZORZI-GALGANO (a cura di) *Persona e mercato dei dati*, Milano, 2019, 219 e ss.; F. DI CIOMMO, *Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e diritto all'oblio*, in V. CUFFARO – R. D'ORAZIO – V. RICCIUTO (a cura di) *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, 353 e ss.; F. AGNINO, *Il diritto all'oblio e diritto all'informazione: quali condizioni per il dialogo?*, in *Danno e Resp.*, 2018, I, 115; R. PARDOLESI, *L'ombra del tempo e (il diritto all'oblio)*, in *Questione Giustizia*, 2017, 1, 82 e ss.; S. BONAVITA, *“Le ragioni dell'oblio”*, in *Cyberspazio & Diritto*, 2017, 85; T. FROSINI – O. POLLICINO - E. APA - M. BASSINI (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, Milano-Firenze, 2017, 128 e ss.; A. SIROTTI GAUDENZI, *Diritto all'oblio: responsabilità e risarcimento del danno*, Santarcangelo di Romagna, 2017; S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale*, Milano, 2017; G. M. RICCIO, *Il difficile equilibrio tra diritto all'oblio e diritto di cronaca*, in *NGCC*, 2017, 4, 1, 549 e ss.; S. SICA – V. D'ANTONIO, *Privacy e Diritti della personalità in rete*, in D. VALENTINO (a cura di) *Manuale di diritto dell'informatica*, Napoli, 2016, 95 e ss.; G. M. RICCIO, *L'esordio del diritto all'oblio nella giurisprudenza italiana*, in *Dir. Inf.*, 2016, 2, 271 e ss.; G. RESTA - V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015; AA.VV., *Da internet ai social network*, 2013, 73 e ss.; A. PAPA, *Pubblicità degli atti parlamentari e diritto all'oblio di terzi: la difficile ricerca di un loro equilibrato bilanciamento nella società dell'informazione e della comunicazione*, in *Riv. dell'Ass. dei costituzionalisti*, 2014, 3; F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013; F. DI CIOMMO – R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la Rete, bellezza!*, in *Danno e responsabilità*, 2012, 7, 701 e ss.; G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio* *Relazione al convegno “Il futuro della responsabilità sulla rete. Quali regole dopo la sentenza Google/Vividown”*, Roma, 21 maggio 2010, in *Dir. Inf.*, 2010, 3, 391 e ss.; D. MESSINA, *Le prospettive del diritto all'oblio nella Società dell'informazione e della comunicazione*, in *Dir. Inf.*, 2009, Vol. XVIII, I, 93 e ss.; M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio – un contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009; M.R. MORELLI, voce *Oblio (diritto all')*, in *Enc. dir., Agg.*, VI, Milano, 2002; T.A. AULETTA, *Diritto alla riservatezza e “droit à l'oubli”*, in ALPA- BESSONE-BONESCHI-CAIAZZA (a cura di), *L'informazione e i diritti della*

meno tre distinte dimensioni di tale situazione soggettiva<sup>45</sup>. La prima, invero, si ricollega alla pretesa di un individuo a non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende personali a fronte del decorso di un certo intervallo temporale dalla prima pubblicazione, seppur legittimamente pubblicate in passato<sup>46</sup>. Per tal via, il diritto all'oblio è stato ricondotto in passato "alle ragioni e alle ragioni del dritto alla riservatezza"<sup>47</sup>. La seconda, invece, riguarda l'esigenza di collocare la notizia pubblicata legittimamente anni prima nel contesto attuale con riferimento all'uso di internet e alla reperibilità delle notizie in rete (cd. deindicizzazione)<sup>48</sup>. La terza, infine, ha ad oggetto il diritto dell'interessato ad

---

*persona*, Napoli, 1983, 127 e ss.; AA.VV. *Il diritto all'oblio – atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, (a cura di) E. GABRIELLI, Napoli, 1983.

<sup>43</sup> Ex multis, sulla protezione "multilivello" dei diritti fondamentali si vedano tra i contributi più recenti R.G. CONTI, *Il sistema di tutela multilivello e l'interazione tra ordinamento interno e fonti sovranazionali*, in *Questione giustizia*, 2016, 4, 89 e ss.; M. CARTABIA, *La tutela multilivello dei diritti fondamentali. Il cammino della giurisprudenza costituzionale italiana dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona*, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>44</sup> F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, 2013, Torino, 21 e ss. Per l'Autore, si tratta di una "categoria giuridica complessa, multiforme, polisensa e poliedrica, la cui natura è di volta in volta segnata dalle caratteristiche dei fenomeni ai quali è applicata".

<sup>45</sup> A. M. GAMBINO – A. STAZI – D. MULA, *Diritto dell'informatica e della comunicazione*, cit., 92 e ss.; G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in G. RESTA - V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio dopo la sentenza Google Spain*, cit., 31 e ss.

<sup>46</sup> Cass. civ. sez. I, 18-10-1984, n. 5259 in *Foro It.*, 1984, I, 2711; Cass. civ. Sez. III, 9-04-1998, n. 3679 con nota di P. LAGHEZZA, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, cit., 1834 e ss.; Trib. Roma, 15-05-1995 in *Foro It.*, 1996, I, 2566; Trib. Roma, 27-11-1996, in *Giust. Civ.*, 1997, 1979; Trib. Roma, 21-11-1996, in *Dir. Aut.*, 1997, 372.

<sup>47</sup> G. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, 1, 801 e ss.

<sup>48</sup> Cass. civ. sez. III, 5-04-2012, n. 5525, in *Danno e Resp.*, 2012, 7, 747, con nota di F. DI CIOMMO, *Notizia vera, difetto di attualità, diritto all'oblio*; in *Dir. Inf.*, 2012, 6, 910, con nota di T. E. FROSINI, *Il diritto all'oblio e la libertà informatica*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 10, 836, con nota di A. MANTELETO, *Right to be forgotten ed archivi storici dei giornali. La Cassazione travisa il diritto all'oblio*. Con la citata sentenza, la Cassazione ha inaugurato un nuovo profilo del diritto all'oblio il cui contenuto trasla dalla pretesa di carattere negativo di istanza di cancellazione dati a quella di carattere positivo di istanza di contestualizzazione, integrazione e aggiornamento. Con riferimento alla deindicizzazione, O. POLLICINO – M. BASSINI, *Il diritto all'oblio*, in T. E. FROSINI – O. POLLICINO - E. APA - M. BASSINI (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, cit., 128 e ss.

ottenere la cancellazione dei propri dati personali<sup>49</sup> e risulta strettamente correlata alla previsione di cui all'art. 17 Reg. Ue 679/2016 (cd. GDPR)<sup>50</sup>. La prima dimensione del diritto all'oblio precede l'evoluzione tecnologica mentre le ultime due sono intrinsecamente connesse con l'avvento della società della comunicazione e dell'informazione<sup>51</sup>.

Accanto alla sistematica suesposta, si osserva comunque l'esistenza di ulteriori classificazioni. In particolare, alcuni hanno inteso discernere il diritto all'oblio nella sua "concezione tradizionale"<sup>52</sup> da quello delineatosi nella prassi eurounitaria<sup>53</sup>, altri invece hanno elaborato una distinzione su base tecnologica contrapponendo alla pregressa dimensione del diritto all'oblio quella nuova del diritto alla deindicizzazione<sup>54</sup>.

---

<sup>49</sup> Corte di Giust., Grande Camera, 13-05-2014, n. 131 C-131/12 caso Google Spain c. Costeja, in *Foro It.*, 2014, IV, 295 e ss. con nota di R. PARDOLESI – A. PALMIERI, *Diritto all'oblio: il futuro dietro le spalle*.

<sup>50</sup> Come noto, è stato promulgato in data 25 maggio 2016 il Reg. Ue 679/2016 (cd. GDPR dal titolo inglese "General Data Protection Regulation" che ha sostituito la Dir. 95/46/CE ed è entrato in vigore in data 25 maggio 2018. Il citato regolamento rappresenta ad oggi il perno della legislazione eurounitaria in materia di privacy. Tra le novità della normativa, figura proprio l'introduzione del diritto all'oblio all'art. 17. La versione inglese della rubrica recita "right to erasure (right to be forgotten)". Quest'ultima locuzione, inoltre, è utilizzata in tre considerando del regolamento (65, 66 e 156)

<sup>51</sup> O. POLLICINO – M. BASSINI, *Il diritto all'oblio*, cit., 127 e ss.

<sup>52</sup> F. DI CIOMMO, *Oblio e cronaca: rimessa alle Sezioni Unite la definizione dei criteri di bilanciamento*, cit., 5 e ss.

<sup>53</sup> R. PARDOLESI, *L'ombra del tempo e (il diritto all'oblio)*, cit., 76

<sup>54</sup> P. SAMMARCO, *Privacy digitale, motori di ricerca e social network: dal diritto di accesso e rettifica al diritto all'oblio condizionato*, in P. TOSI (a cura di), *Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, Milano, 2019, 157 e ss.; S. BONAVITA, *Deindicizzazione: tecnologie abilitanti ed evoluzione del rapporto tecnologia e diritto, in Danno e Resp.*, 2019, I, 127 ss.; S. BONAVITA, "Le ragioni dell'oblio", in *Cyberspazio & Diritto*, 2017, 85; S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca: il bilanciamento tra memoria e oblio in internet e le problematiche poste dalla de-indicizzazione*, in *Dir. Inf.*, 2017, 3, 565 e ss. In giurisprudenza, Corte di Giust., Grande Camera, 13-05-2014, n. 131 C-131/12 caso Google Spain vs Costeja ove i giudici di Strasburgo hanno qualificato come "trattamento dei dati personali" l'attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate sulla rete, nell'indicizzarle in modo automatico e contemporaneamente memorizzarle nonché nel metterle a disposizione degli utenti secondo un determinato ordine di preferenza. Secondo la Corte, "i diritti fondamentali prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse del pubblico ad accedere all'informazione in occasione di una ricerca concernente il nome di una de-

Negli ultimi tempi, il progresso tecnologico e l'evoluzione della scienza in combinazione con il carattere imperituro delle informazioni immesse in rete hanno determinato una reviviscenza del dibattito sorto intorno ad un diritto che "esisteva ma non si vedeva"<sup>55</sup> con conseguente rinnovata attenzione degli interpreti sul diritto all'oblio. Tanto deriva dal fatto che l'ecosistema digitale amplifica la percezione della propria immagine e la portata della "sanzione sociale"<sup>56</sup>, consentendo a chiunque di fare informazione tramite vari mezzi (*post, tweet, link, blog, social network, chat* etc.). È la cd. "libertà informatica"<sup>57</sup>.

Per ragioni di economia e di conformità alla sentenza in commento, la presente riflessione si soffermerà comunque solo sulla dimensione del diritto all'oblio cd. tradizionale, trattandosi proprio dell'aspetto preso in considerazione nella sentenza a Sezioni Unite in commento.

Sotto il profilo dell'inquadramento dogmatico, la pretesa volta a limitare o a impedire la reiterata divulgazione di notizie personali, successivamente al decorso di un certo intervallo temporale dalla prima pubblicazione e alla perdita di interesse pubblico alla conoscenza della vicenda, evoca una situazione giuridica soggettiva dal "fondamento normativo (legislativo e costituzionale)

---

terminata persona. Ciò posto, la Corte ha concluso che l'interessato può direttamente obbligare il motore di ricerca a non indicizzare le informazioni ritenute sgradite piuttosto che chiedere al sito cd. sorgente di non pubblicare e di rimuovere la relativa notizia; *Contra*, Cass. civ. sez. III, 5-04-2012, n. 5525, in *Foro It.*, 2013, 1, 305 e ss. in cui la Cassazione ha precisato che l'interessato ha titolo di rivolgersi direttamente al gestore del cd. sito sorgente in luogo del motore di ricerca al fine di ottenere un aggiornamento della notizia che non risulti più attuale là ove intenda mantenere l'informazione disponibile online fruibile da tutti.

<sup>55</sup> P. LAGHEZZA, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, cit., 1834 e ss

<sup>56</sup> A. PAPA, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico*, cit. 135 ss. In particolare, l'Autrice sostiene che "nelle società contemporanee, sempre più strutturate come Information and Communication Societies, si moltiplicano gli strumenti mediante i quali è possibile porre in essere processi di sanzione sociale. [...] I blog, le camere di conversazione, i forum si prestano 'per natura' ad essere luoghi nei quali viene data pubblicità di comportamenti ritenuti contrari alle regole sociali della comunità".

<sup>57</sup> M. GAMBINO – A. STAZI – D. MULA, *Diritto dell'informatica e della comunicazione*, cit., 65 e ss. Per gli Autori, "si definisce libertà informatica la libertà di utilizzare strumenti informatici per informarsi e informare".

variabile”<sup>58</sup>. Storicamente, le prime elaborazioni giurisprudenziali sul tema risalgono alla fine dell’Ottocento<sup>59</sup> ma la fisionomia del diritto all’oblio comincia a delinearasi solo a partire dalla seconda metà del Novecento, allorquando fu coniato il cd. “diritto al segreto del disonore”<sup>60</sup>. Quest’ultimo è stato concepito come quella situazione soggettiva a che un determinato accadimento non sia più riportato a distanza di tempo dalla sua verifica alla ribalta delle cronache ove idoneo a gettare discredito in capo all’interessato, sebbene il disonore provenga da una condotta realizzata consapevolmente dal medesimo in passato. Pochi anni più tardi dal citato arresto della Cassazione, è poi intervenuta una nota sentenza francese che ha sviluppato il concetto di “*prescription du silence*”<sup>61</sup>, il cui fondamento normativo è stato individuato dai giuristi francesi nelle disposizioni legislative a limitazione della libertà di stampa al fine di tutelare il diritto sociale al reinserimento sociale dei condannati<sup>62</sup> e nella previsione di cui all’art. 9 Code civil<sup>63</sup>.

---

<sup>58</sup> M. FRAU, *La pluridimensionalità del diritto all’oblio e il problema del bilanciamento con la libertà di informazione*, cit., 350 e ss. Per un’analisi comparativa circa i filoni giurisprudenziali più rilevanti in tema di diritto all’oblio nel contesto europeo si rinvia a M. FRAU, *Il diritto all’oblio nello spazio giuridico europeo*, in AA.VV., *Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero*, Napoli, 2014, 297 e ss.; O. POLLICINO – M. BASSINI, *Diritto all’oblio: i più recenti spunti ricostruttivi nella dimensione comparata ed europea*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all’oblio*, cit., 185; M. MEZZANOTTE, *Il diritto all’oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009, 211 e ss.

<sup>59</sup> R. LETTERON, *Le droit à l’oubli*, in *Revue du droit public*, 1996, 414 e ss ove l’Autore menziona una pronuncia della Cassazione francese risalente al 1897

<sup>60</sup> Cass. civ. sez. I, 13-05-1958, n. 1563, in *Foro It.*, 1958, I, 1116; Trib. Roma, 15-05-1995, in *Foro It.*, 1996, I, 2566 e ss; Trib. Roma, ord. 21-11-1996, in *Dir. Inf.*, 1997, 335 e ss.

<sup>61</sup> TGI Siene, 4-10-1965, Mme S. c. Soc. Rome Paris Film con nota di G. Lyon -Caen, in JCP, 1996, II, 14482 (sentenza confermata in appello da CA Paris 15-03-1967, in JCP, 1967, II, 15107). È al professor Gerard Lyon- Caen che si deve la definizione di droit à l’oubli”. Nel 1983, la locuzione “droit à oubli” è stata usata per la prima volta in una pronuncia TGI Paris, 20-04-1983, in JCP, 1985, II, 20434 con nota di R. Lindon.

<sup>62</sup> TGI Seine, 4-10-1965, cit., 14482 e ss. In particolare, il Giudicante ha affermato che “...Attendu que ce droit à l’oubli qui s’impose à tous, y compris aux journalistes, doit également profiter à tous, y compris aux condamnés qui ont payé leur dette à la société et tentent de s’y réinsérer”. M. SEGONDS, *Le passé pénal: vers la reconnaissance d’un droit à l’oubli?*, in *Bulletin de littérature ecclésiastique*, 3, 2000, 231 e ss.; V. L. JOINET, *L’ammistie. Le droit à la mémoire entre pardon et oubli*, in *Communications*, 49, 1989, 213 e ss;

<sup>63</sup> Art. 9 Code civil francais “1. Chacun a droit au respect de sa vie privée. 2. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles

In ambito nazionale, il diritto all'oblio nella sua versione tradizionale è stato ricondotto dagli interpreti prima al diritto alla riservatezza<sup>64</sup>, poi al diritto all'identità personale<sup>65</sup>.

A causa del difetto di un esplicito riferimento normativo, il diritto all'oblio è stato sussunto nell'alveo dell'art. 2 Cost. quale diritto fondamentale dell'uomo inerente alla sua personalità<sup>66</sup>. La disposizione citata ha dimostrato così ancora una volta la sua funzione di valvola di apertura della Costituzione ai mutamenti sociali esterni, consentendo al sistema di adeguarsi all'evolvere della realtà. Successivamente, un ulteriore fondamento giuridico del diritto all'oblio è stato poi riscontrato nella previsione di cui all'art. 8 CEDU, nel combinato disposto degli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea nonché nei diversi interventi legislativi di recepimento della Direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati personali e nel recente Regolamento Ue 679/2016 (cd. GDPR). Ciò premesso, appare quindi riduttiva quella impostazione che inquadra il diritto all'oblio

---

que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée: ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé”.

<sup>64</sup> Cass. civ. sez. III, 9-04-1998, n. 3679 con nota di P. LAGHEZZA, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, cit., 1834 e ss.; G. B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, 807 e ss.; G. NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice)*, cit., 427 secondo cui “il diritto all'oblio si colloca senza dubbio nell'area della tutela alla riservatezza. L'interesse della persona è teso a preservare o ripristinare il riserbo su una notizia che lo riguardava”; G. CASSANO, *Il diritto all'oblio esiste: è diritto alla riservatezza*, in *Dir. fam.*, 1998; S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale*, cit., 84 e ss. Circa il diritto alla riservatezza nell'ordinamento italiano A. PIZZORUSSO, *Sul diritto alla riservatezza nella Costituzione italiana*, in *Prassi e Teoria*, 1976, 29 e ss.; A. DE CUPIS, *In tema di tutela della riservatezza e dell'onore*, in *Giust. Civ.*, 1980, 248 e ss.; A. CERRI, *Riservatezza (diritto alla)*, in *Enc. Giur.*, XXVII, Roma, 1991.

<sup>65</sup> In Italia, il diritto all'oblio è stato a lungo inteso come una mera specificazione del diritto alla riservatezza finché la Cassazione lo ha ricollegato anche al diritto all'identità personale con la sent. Cass. civ. sez. III, 5-04-2012, n. 5525, in *Foro It.*, 2013, 1, 305 e ss. in cui si è affermato che “la proiezione sociale dell'identità personale, l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che costituisce l'oggetto) di attualità delle stesse, sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità”.

<sup>66</sup> F. BARRA CARACCIOLLO, *La tutela della personalità in internet*, cit., 201 ss.

solo come un'emanazione del diritto alla protezione dei dati personali<sup>67</sup>. Quest'ultimo aspetto rappresenta solo "una costola che arricchisce la complessità e il carattere pluridimensionale di una situazione giuridica in continua espansione ed evoluzione, sinora opportunamente non imprigionata all'interno di una definizione legislativa"<sup>68</sup>.

Con un suo storico intervento, la giurisprudenza di legittimità ha associato il diritto all'oblio "al giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata"<sup>69</sup>. Pertanto, va tutelata la pretesa dell'interessato a non veder riproposte a distanza di tempo vicende personali il cui ricordo abbia assunto contorni indefiniti nella memoria collettiva<sup>70</sup>. Tuttavia, l'iniziale divulgazione della notizia non conferisce un crisma di legittimità ad ogni successiva riproposizione della vicenda atteso che i criteri dell'essenzialità e della pertinenza della notizia sono comunque legati alla temporaneità dell'avvenimento<sup>71</sup>. Invero, l'esposizione del soggetto ai riflettori della cronaca si giustifica solo in relazione all'attualità dell'interesse della collettività ad essere informata<sup>72</sup>.

Fermo quanto sopra, pare quindi opportuno tracciare una linea di demarcazione tra diritto alla riservatezza e diritto all'oblio anche a causa

---

<sup>67</sup> A. SIROTTI GAUDENZI, *Diritto all'oblio: responsabilità e risarcimento del danno*, cit., 19 e ss.

<sup>68</sup> M. FRAU, *La pluridimensionalità del diritto all'oblio e il problema del bilanciamento con la libertà di informazione*, cit., 351 e ss.

<sup>69</sup> Cass. civ. sez. III, 9-04-1998, n. 3679 con nota di P. LAGHEZZA, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, cit., 1834 e ss.

<sup>70</sup> M. COCUCIO, *Il diritto all'oblio tra tutela della riservatezza e diritto dell'informazione*, cit., 746

<sup>71</sup> C. MISTRI – M. C. DE ANGELIS, *I principali profili giuridici del diritto di cronaca e del reato di diffamazione nelle sezioni civili*, in [www.magistraturaindipendente.it](http://www.magistraturaindipendente.it), 29-10-2018.

<sup>72</sup> F. AGNINO, *Il diritto all'oblio e diritto all'informazione: quali condizioni per il dialogo?*, cit., 104 e ss. Sul punto, si precisa che fatti di rilievo penale sono quasi sempre considerati di interesse pubblico poiché esprimono un allarme sociale e una carica negativa cui si ricollega un apprezzabile interesse sociale alla loro conoscenza. A sostegno si riporta la recente pronuncia della Corte Edu, 13-02-2018, caso Seferi Yilmaz c. Turchia, per cui il diritto di informare in merito a fatti di reato prevale sul diritto alla riservatezza degli individui coinvolti anche se prosciolti. Nel caso esaminato in sentenza, è stata considerata lecita la divulgazione delle trascrizioni delle intercettazioni una volta cessato il segreto istruttorio.

dell'utilizzo talvolta sovrapposto delle due fattispecie nella sentenza in commento.

Il primo abbraccia tutte le situazioni potenzialmente lesive della sfera personale di un soggetto che non sono state oggetto di divulgazione<sup>73</sup>. Di contro, il secondo quelle notizie già legittimamente diffuse<sup>74</sup>. Rispetto alla riservatezza, quindi, il diritto all'oblio "non è volto ad impedire la divulgazione di notizie e fatti appartenenti alla sfera intima dell'individuo e tenuti fino ad allora riservati, ma ad impedire che fatti già resi di pubblico dominio possano essere "rievocati" per richiamare su di essi, "ora per allora", l'attenzione del pubblico, proiettando l'individuo, all'improvviso e senza il suo consenso, verso una nuova notorietà indesiderata"<sup>75</sup>. Per l'effetto, il diritto all'oblio viene alla luce in situazioni che non rientravano originariamente nel diritto alla riservatezza al momento della verifica del fatto a causa del prevalente interesse pubblico alla conoscenza dell'episodio<sup>76</sup>. Sul punto, vengono esemplificativamente in rilievo casi di cronaca giudiziaria in relazione ai quali risulta evidente che vi sia un interesse preponderante della comunità alla conoscenza tempestiva ed attuale della notizia rispetto al contrapposto interesse del responsabile all'anonimato. Ciò nondimeno, la liceità della pubblicazione sconta anche nell'ipotesi di fatti aventi rilievo penale un elevato tasso di obsolescenza direttamente connesso al disvalore sociale del crimine e al principio di retribuzione della pena.

Indipendentemente dalle problematiche relative al rapporto con Internet, la tutela del diritto all'oblio riguarda quindi "la nuova pubblicizzazione di notizie, già pubblicizzate, in passato e che, proprio per questo, sembrano essere sfuggite all'area della riservatezza e dunque alla sfera di appartenenza esclusiva del loro titolare"<sup>77</sup>. Nell'ambito dei tradizionali mezzi di comuni-

---

<sup>73</sup> G. VISINTINI, *Dal diritto alla riservatezza al diritto alla protezione dei dati personali*, in *Dir. Inf.*, 2019, I, 5 e ss.

<sup>74</sup> A. BONETTA, *Diritto al segreto del disonore. "Navigazione a vista" affidata ai giudici di merito*, cit., 604 e ss.

<sup>75</sup> A. GIUFFRIDA, *Il diritto alla riservatezza*, in P. CENDON (a cura di) *Il diritto privato nella giurisprudenza. Le Persone*, III, Torino, 2000, 317 e ss.; RATTIN, *Il diritto all'oblio*, in *Arch. civ.*, 2000, 1069 e ss.

<sup>76</sup> R. PARDOLESI, *L'ombra del tempo e (il diritto all'oblio)*, cit., 81 e ss.

<sup>77</sup> G. B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, cit., 808 e ss.

cazione, si nota comunque che la notizia subisce un intrinseco processo di obsolescenza verso l'oblio dovuto alle caratteristiche fisiologiche dello strumento divulgativo<sup>78</sup>. Con il fluire del tempo, l'episodio oggetto di cronaca rientra nell'originaria dimensione privata. In relazione alla carta stampata, pertanto, "l'aspirazione all'oblio presuppone un pregresso di pubblicità" con riferimento a vicende trascorse, piacevoli o spiacevoli, che hanno polarizzato le luci della cronaca<sup>79</sup>. Come la divulgazione di un fatto richiede una verifica dell'esigenza informativa, la ripubblicazione della notizia postula allo stesso modo un rinnovato esame dell'interesse pubblico<sup>80</sup>.

Nell'esercizio dell'attività storiografica, bisogna quindi tener presente la pretesa dei soggetti coinvolti a rientrare nell'anonimato con riferimento sia agli autori di un certo fatto che alle relative vittime che potrebbero subire un pregiudizio dalla riproposizione della notizia all'opinione pubblica<sup>81</sup>. Ne deriva che il diritto all'oblio si configura come quella "situazione giuridica soggettiva, specificamente riconosciuta, cui si contrappone il dovere di non interferire nel passato coinvolgente persone del presente, allorché l'interferenza non sia legittimata, da quei requisiti di attualità e rilevanza sociale della conoscenza, la ricorrenza dei quali soltanto può consentire l'incisione di quale diritto"<sup>82</sup>. Invero, l'interesse pubblico e l'essenzialità della notizia vengono gradualmente meno con il fluire del tempo con conse-

---

<sup>78</sup> S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e alla privacy – il diritto all'oblio nel bilanciamento tra riservatezza e libertà di espressione*, cit., 1057 e ss.

<sup>79</sup> R. PARDOLESI, *L'ombra del tempo e (il diritto all'oblio)*, cit., 81 e ss.

<sup>80</sup> S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale*, cit., 85 e ss.; M. COCUCCIO, *Il diritto all'oblio tra tutela della riservatezza e diritto dell'informazione*, cit., 756 e ss.

<sup>81</sup> S. NIGER, *Il diritto all'oblio*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, in F. GALGANO (diretto da) *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, Vol. XLVIII, Padova, 2008, 68 e ss. In tal senso anche T. E. FROSINI, *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*, in G. RESTA - Z. ZENO-ZENCOVICH, *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, cit., 1-6, che definisce il diritto all'oblio quale "nuovo diritto, che si declina come una pretesa a riappropriarsi della propria storia personale, e quindi come una sorta di diritto all'autodeterminazione informativa, ovvero il diritto del singolo a decidere in prima persona sulla cessione e sull'uso dei dati che lo riguardano"

<sup>82</sup> G. GIACOBBE, *Il diritto all'oblio – atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, cit., 23 e ss.

guente reviviscenza dell'aspettativa di un soggetto ad essere dimenticato a distanza di tempo dalla pubblicazione di una vicenda di rilievo personale. Ciò nondimeno, non va escluso un rinnovo dell'attualità della notizia in precedenza diffusa alla luce di sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Pertanto, parametro di riferimento del diritto all'oblio non è il passato bensì il presente, quale complesso delle scelte esistenziali dell'individuo, preservate dai diritti della personalità rispetto a indebite interferenze esterne<sup>83</sup>. Per l'effetto, l'azionabilità del diritto all'oblio riposa non tanto sulla vetustà dei fatti quanto piuttosto sul potenziale danno che la riproposizione del vissuto di un soggetto, possa cagionare “alla verità della propria immagine nel momento storico attuale”<sup>84</sup> in difetto di un interesse della collettività ad essere informata rispetto alla posizione ricoperta all'interno della società dall'interessato.

In Internet, non appare ragionevole discorrere circa la legittimità della ripubblicazione di una vicenda passata, giacché lo stesso funzionamento della rete determina la perdurante conservazione e disponibilità della notizia inizialmente messa sul web<sup>85</sup>. Nella rete, infatti, le notizie si “appiattiscono” e

---

<sup>83</sup> D. MESSINA, *Il diritto all'oblio tra vecchie e nuove forme di comunicazione*, in [www.dimt.it](http://www.dimt.it), 7-04-2017

<sup>84</sup> Cass. civ. sez. III, 5-04-2012, n. 5525, in *Foro It.*, 2013, 1, 305 e ss. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che “il soggetto cui l'informazione oggetto di trattamento si riferisce ha in particolare diritto al rispetto della propria identità personale o morale, a non vedere cioè travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale (v. Cass. 22/6/1985 n.7769) e pertanto alla verità della propria immagine nel momento storico attuale”.

<sup>85</sup> F. DI CIOMMO, *Oblio e cronaca: rimessa alle Sezioni Unite la definizione dei criteri di bilanciamento*, cit., 13; ID, *Quel che il diritto non dice. Diritto e oblio*, in *Danno e Resp.*, 2014, 12, 1101; ID, *Il diritto all'oblio nel Regolamento (UE)2016/679. Ovvero, di un tratto di penna del legislatore che non manda al macero alcunchè*, in *Corr. Giur.*. Gli speciali trattamento dati personali e Regolamento UE 2016/679, 2018, 16 e ss. Per l'Autore, l'avvento di Internet ha cambiato radicalmente il mondo dell'informazione. Invero, è notevolmente scolorita la distinzione tra chi fa informazione e chi fruisce delle informazioni. Attraverso la connessione alla rete, è possibile una percezione di informazioni in tempo reale e in modo continuo. Il funzionamento della rete, poi, consente a chiunque di rintracciare senza limiti informazioni, attuali e non, relative a persone, fatti e altre circostanze. Da ultimo, è stato notato che Internet è atterritoriale e atemporale nella misura in cui ogni singolo utente ha accesso alle informazioni pubblicate da chiunque, in qualsiasi modo e in ogni parte del mondo; L. FLORIDI, *La Filosofia dell'informazione e i suoi problemi*, in *Iride*, 2005, 18.45, 291-312; L. FLORIDI, *Internet: Which Future for*

diventano sempre presenti cosicché diventa indispensabile aggiornare all'attuale presene la pubblicazione della notizia avvenuta anni addietro, dando luogo ad un cambio di paradigma in termini di qualità e di quantità della comunicazione<sup>86</sup>. Nell'ecosistema digitale, quindi, "il tempo da considerare non è più quello trascorso tra la pubblicazione dell'informazione e la ripubblicazione, ma quello trascorso dal tempo della pubblicazione che perdura"<sup>87</sup>. Come affermato dalla Cassazione<sup>88</sup>, non viene ordinariamente in rilievo sulla rete un diritto di dimenticare, quanto piuttosto di contestualizzare la notizia<sup>89</sup>.

Peraltro, le caratteristiche di Internet hanno finito per incidere anche sulle modalità di reazione del danneggiato rispetto alla perdurante presenza di notizie pregiudizievoli per la propria sfera personale. In passato, l'inerzia della vittima poteva soddisfare la pretesa di un soggetto a rientrare nell'anonimato in considerazione della natura effimera dei tradizionali mezzi di informazione<sup>90</sup>. Oggi, invece, la rete ha reso fluida e liquida l'informazione<sup>91</sup>. La straordinaria velocità di circolazione dei dati e le capacità di immagazzinamento delle informazioni nelle piattaforme online permettono la continua riproposizione all'opinione pubblica di eventi trascorsi con relativa diluizio-

---

*Organized Knowledge, Frankenstein or Pygmalion?*, in *International Journal of Human-Computer Studies* 43, 1995, 261-274.

<sup>86</sup> G. FINOCCHIARO, *Identità personale (diritto alla)*, in Dig. disc. priv., 2010, Torino, 8 e ss.

<sup>87</sup> G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, cit., 31 e ss. Per l'Autrice, "Non si tratta di un evento che si ripropone all'attenzione del pubblico, bensì di un evento che potenzialmente non è mai uscito dall'attenzione del medesimo. Siamo di fronte ad un continuum temporale e non più a due eventi puntuali".

<sup>88</sup> Cass. civ. sez. III, 5-04-2012, n. 5525, in *Foro It.*, 2013, 1, 305 e ss.

<sup>89</sup> V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, 120 e ss. Per l'Autore, la decontestualizzazione consiste nella enucleazione dell'immagine di un individuo dal contesto nel quale essa si trovava originariamente e collocazione in uno stato diverso, con l'effetto di creare un contrasto negativo esteriormente percepibile.

<sup>90</sup> A. BONETTA, *Diritto al segreto del disonore. "Navigazione a vista" affidata ai giudici di merito*, cit., 604 e ss.

<sup>91</sup> M. GAMBINO – A. STAZI – D. MULA, *Diritto dell'informatica e della comunicazione*, cit., 66 e ss.; Per gli Autori, "Se nei media tradizionali le informazioni sono veicolate e filtrate da pochi operatori, nella Rete telematica qualunque soggetto ha la possibilità non solo di ricevere ma altresì di pubblicare e manifestare le proprie opinioni. Le peculiarità tecniche che hanno reso Internet un media unico nel suo genere sono la multidirezionalità e la possibilità di svolgere contemporaneamente più attività"

ne della differenza tra presente e passato. A tal proposito, un valido strumento di reazione per il danneggiato è rinvenibile nell'art. 17 GDPR<sup>92</sup>. Tuttavia, il diritto alla cancellazione dei dati personali e la più ampia autodeterminazione informativa in rete, intesa come “diritto di controllare le informazioni sulla propria persona”<sup>93</sup>, non esauriscono la portata del diritto all'oblio il cui carattere pluridimensionale è strumentale alla protezione di una molteplicità di diritti della personalità.

Da quanto sopra, si comprende perché Internet è lo strumento di comunicazione che ha rivoluzionato maggiormente concetti come memoria, ricordo e oblio<sup>94</sup>. Tuttavia, la latenza virtuale delle notizie non deve condurre ad idiosincrasie personali, dando ingresso ad “un'eugenetica privata arbitraria di quanto la collettività può ricordare” e lasciando spazio solo a biografie disegnate su misura<sup>95</sup>.

## 5. Sul rapporto tra diritto all'identità personale e diritto all'oblio

Il progresso scientifico e tecnologico ha rinnovato l'attenzione degli interpreti sul tema della tutela dei diritti della personalità<sup>96</sup> giacché la società

---

<sup>92</sup> V. CUFFARO, *Cancellare i dati personali. Dalla damnatio memoriae al diritto all'oblio*, in N. ZORZI-GALGANO (a cura di) *Persona e mercato dei dati*, Milano, 2019, 219 e ss.; F. DI CIOMMO, *Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e diritto all'oblio*, in V. CUFFARO – R. D'ORAZIO – V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2013, 353 e ss.

<sup>93</sup> T. E. FROSINI, *Il diritto all'oblio e la libertà informatica*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, cit., 88; ID, *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*, in G. RESTA - V. ZENO ZENCOVICH, *Il diritto all'oblio dopo la sentenza Google Spain*, cit., 2.

<sup>94</sup> O. POLLICINO – M. BASSINI, *Il diritto all'oblio*, cit., 126 e ss.

<sup>95</sup> R. PARDOLESI, *L'ombra del tempo e (il diritto all'oblio)*, cit., 85; G. M. RICCIO, *L'esordio del diritto all'oblio nella giurisprudenza italiana*, cit., 275 e ss. Per l'Autore, “Deve osservarsi, infatti, che il diritto all'oblio in internet non può essere confuso con un presunto diritto a ricostruirsi, ci sia fatta passare l'espressione, una “verginità digitale”. Difatti, se è innegabile che l'identità personale possa mutare col tempo e che la rappresentazione, personale e sociale, di un individuo sia necessariamente un elemento in movimento, tuttavia i diritti dei singoli devono necessariamente essere bilanciati con i diritti della collettività ad essere informati”.

<sup>96</sup> In termini generali, i diritti della personalità sono qualificati come diritti assoluti, imprescrittibili, indisponibili, irrinunciabili e intrasmissibili poiché si riferiscono agli attri-

della comunicazione ha moltiplicato le occasioni di lesione dell'individuo<sup>97</sup>. Dinanzi all'emersione di nuove istanze di tutela ed esigenze di protezione dalle nuove tecnologie, la giurisprudenza di legittimità ha ampliato negli anni il contenuto dei diritti della personalità tramite una rilettura dei principi costituzionali<sup>98</sup>.

Invero, il dinamismo dei *mass media* finisce spesso per pregiudicare la proiezione attuale dell'identità dei soggetti mediante la riproposizione di vicende pregresse e l'alterazione dell'immagine ricostruita dagli interessati all'indomani dell'avvenimento che li ha visti coinvolti alla stregua di una rinnovata sanzione sociale<sup>99</sup>. Il nuovo paradigma tecnologico dell'informazione ha sollevato così una serie di problemi di efficacia e di effettività delle tutele. In tale contesto, il diritto all'oblio si atteggia come un presidio a favore degli interessati dinanzi a indebite intrusioni della propria sfera privata.

Ne consegue che, quando il passato non riflette più il presente dell'individuo all'interno della società, pare ragionevole mantenere il riserbo su determinate vicende la cui riproposizione possa condurre ad una lesione

---

buti più intimi e personalissimi della persona con riguardo tanto alla sfera materiale dell'integrità fisica quanto a quella immateriale e morale

<sup>97</sup> O. POLLICINO – M. BASSINI, *Libertà di espressione e diritti della personalità nell'era digitale. La tutela della privacy nella dimensione europea*, in AA.VV., *Diritto dell'informazione e dei media*, Torino, 2019, 91 e ss.; S. SICA – V. D'ANTONIO, *Privacy e Diritti della personalità in rete*, cit., 95 e ss. Secondo gli Autori, "Il sistema di situazioni giuridiche soggettive riconosciute alla persona umana dall'ordinamento, ricompreso nello schema tipico dei diritti della personalità si è trovato ad affrontare – come peraltro tutti gli istituti del diritto pubblico e privato contemporaneo – un complesso percorso evolutivo e di adattamento al nuovo paradigma tecnologico del terzo millennio" G. RESTA, *Diritti della personalità: problemi e prospettive*, in *Dir. Inf.*, 2007, 6, 1043 e ss.; ID, *Identità personale e identità digitale*, in *Dir. Inf.*, 2007, 3, 511 e ss.; S. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, 1973, Bologna, 10 e ss;

<sup>98</sup> M. COCUCCIO, *Il diritto all'oblio tra tutela della riservatezza e diritto dell'informazione*, cit., 756 e ss.; A.G. PARISI, *E-contract e privacy*, Torino, 2015, 5 e ss.

<sup>99</sup> A. PAPA, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico*, cit., 135 e ss., ove l'Autrice sostiene che "nelle società contemporanee, sempre più strutturate come Information and Communication Societies, si moltiplicano gli strumenti mediante i quali è possibile porre in essere processi di sanzione sociale. [...] I blog, le camere di conversazione, i forum si prestano 'per natura' ad essere luoghi nei quali viene data pubblicità di comportamenti ritenuti contrari alle regole sociali della comunità".

dell'attuale identità della persona<sup>100</sup>. Per l'effetto, il diritto all'oblio sembra soddisfare un unico bene giuridico corrispondente all'identità personale che viene in rilievo attraverso una rilettura costituzionalmente orientata dello schema dei diritti della personalità<sup>101</sup>.

Il diritto all'identità personale<sup>102</sup> consiste nella corretta rappresentazione dell'attuale proiezione sociale dell'individuo all'interno della comunità di riferimento, non assimilabile né all'immagine che il soggetto ha di sé (verità personale) né all'insieme di dati oggettivi riferibili al soggetto (verità storica)<sup>103</sup>, costituendo invece sintesi di relazione e dignità. La prima è il fondamento in quanto postula la corretta rappresentazione di sé stessi all'interno di una collettività, mentre la seconda il veicolo giacché la tutela dell'identità

---

<sup>100</sup> G. M. RICCIO, *L'esordio del diritto all'oblio nella giurisprudenza italiana*, cit., 275 e ss. Per l'Autore, "è innegabile che l'identità personale possa mutare col tempo e che la rappresentazione, personale e sociale, di un individuo sia necessariamente un elemento in movimento".

<sup>101</sup> G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, cit., 39 e ss.

<sup>102</sup> Il diritto all'identità personale è stato definito per la prima volta con la storica sentenza della Pretura di Roma del 6-5-1974, in *Giur. It.*, 1975, I, 2, 514, come il diritto a non "vedersi travisare la propria personalità individuale" e poi con la decisione della Cass. civ. sez. I, 22-6-1985, n. 3769, in *Dir. Inf.*, 1985, 965, con nota di FIGONE, *Il diritto all'identità personale davanti alla Corte di Cassazione*, nonché in *Giust. civ.*, 1985, I, 3049, con nota di F. MACIOCE, *L'identità personale in Cassazione: un punto di arrivo e un punto di partenza*; e di Dogliotti, *Il diritto all'identità approda in Cassazione*. Per i giudici di legittimità, l'identità personale si configura come "l'interesse del soggetto ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere riconosciuta con l'esplicazione dei criteri della normale diligenza e buona fede oggettiva"; S. SICA – V. D'ANTONIO, *Privacy e Diritti della personalità in rete*, cit., 96 e ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Identità personale*, in *Dig. it.*, Sez. Civ., IX, Torino, 1995. G. FINOCCHIARO, voce *Identità personale (diritto alla)*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., Torino, 2010, 721 e ss.; G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, in *Dir. Inf.*, 2007, 511 e ss. In particolare, l'Autore ha considerato che si dissolvano i confini tra le singole situazioni soggettive a favore di un generale potere di controllo sulla circolazione commerciale dell'identità; G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005, 166; G. ARCUDI – V. POLI, *Il diritto alla riservatezza, Profili amministrativi, civili, penali, disciplinari, contabili e deontologici della privacy con particolare riguardo al settore sanitario*, Vicenza, 2000, 55 e ss. È interessante notare che il diritto all'identità personale è stato consacrato legislativamente per la prima volta all'interno dell'art. 2 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 con riferimento ai dati personali.

<sup>103</sup> G. FINOCCHIARO, *Identità personale (diritto alla)*, cit., 721 e ss.

è funzionale alla protezione della dignità. Ciò posto, la tutela della personalità viene alla luce in tutte le fasi e in tutti i momenti del vivere in società.

La protezione dell'identità personale<sup>104</sup> passa attraverso il richiamo a vari diritti della personalità: diritto di rettifica; diritto al nome; diritto all'immagine; diritto alla protezione dei dati personali; diritto alla riservatezza e alla reputazione.

Tuttavia, la diversa "etichetta" dei diritti della personalità richiamati non incide sulla medesimezza del bene tutelato: l'identità personale. Tanto è vero che la giurisprudenza della Corte Edu ricomprende indifferentemente la tutela del diritto alla riservatezza e alla reputazione nell'ambito della previsione di cui all'art. 8 CEDU sull'assunto che l'accezione di "vita privata" non sia suscettibile di essere definita esaustivamente, includendo molteplici aspetti dell'identità personale, come l'integrità psicofisica, l'onore, la riservatezza e l'immagine<sup>105</sup>. All'interno di Internet, sorgono però alcuni nodi interpretativi legati al riscontro di una molteplicità di identità personali di uno stesso soggetto con conseguenti difficoltà di coordinamento in merito all'individuazione di quella cui attribuire rilievo online nonché problemi di meritevolezza e di portata dei rimedi<sup>106</sup>. Si tratta del cd. fenomeno dell'identità digitale che ha destato l'interesse degli interpreti in punto di regime di tutela dei soggetti cui si riferiscono quei dati. In tale contesto, si sarebbe verificata una "novazione"<sup>107</sup> del tradizionale diritto alla riservatezza e alla segretezza delle comunicazioni in diritto alla privacy, *sub specie* protezione dei dati personali<sup>108</sup>. Con l'avvento

---

<sup>104</sup> Contro un autonomo inquadramento del diritto all'identità personale. G. VISINTINI, *Dal diritto alla riservatezza al diritto alla protezione dei dati personali*, 13 e ss. Per l'Autrice, "al di là delle affermazioni dei giudici su un preteso diritto all'identità personale, con il ricorso a questo strumento concettuale in realtà si maschera una attività creatrice della giurisprudenza diretta ad accogliere un concetto più moderno di reputazione in una accezione socio-politica del termine

<sup>105</sup> Corte Europea Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 7-02-2012, n. 39954/08 caso Axel Springer AG c. Germany; CEDU, 21-09-2010, n. 34147/06 caso Polanco Torres and Movilla Polanco c. Spain; Corte Edu, sez. II, 29-06-2004, n. 64915/01 Chauvy and Others c. France; Cfr. [https://echr.coe.int/Documents/Guide\\_Art\\_8\\_ITA.pdf](https://echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf)

<sup>106</sup> S. RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, 2006.

<sup>107</sup> O. POLLICINO – M. BASSINI, *Il diritto all'oblio*, cit., 127; S. SICA – V. D'ANTONIO, *Privacy e Diritti della personalità in rete*, cit., 96 e ss.

<sup>108</sup> M. GAMBINO – A. STAZI – D. MULA, *Diritto dell'informatica e della comunicazione*, cit., 75 e ss.

della società dell'informazione, la riservatezza avrebbe mutato il proprio carattere in senso dinamico tramite il riconoscimento all'interessato del diritto di seguire la circolazione dei propri dati, venendo informato dalle ragioni della loro acquisizione fino alla loro custodia e circolazione.

L'identità personale, quindi, è un prisma che si compone di tanti elementi di natura diversa. Si tratta, però, di una sintesi dinamica in cui è essenziale il fattore tempo. Occorre precisare che quest'ultimo non rileva in termini quantitativi bensì qualitativi: il cambiamento di un individuo non è parametrato agli anni trascorsi dalla vicenda oggetto di riproposizione quanto al modo in cui sono stati spesi a favore di un'esistenza diversa<sup>109</sup>. Dunque, la proiezione esterna di una persona muta a seconda del momento storico per cui diventa cruciale la contestualizzazione e la storicizzazione<sup>110</sup>. Tanto è vero che eventi occorsi in una determinata epoca possono non riflettere più la personalità di un soggetto in un diverso momento storico.

Come già affermato, il diritto all'oblio implica il legittimo interesse di ciascuno a non rimanere indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non più attuale della propria persona derivante dalla reiterata pubblicazione di una certa notizia (ovvero nella permanenza della sua indicizzazione nei motori di ricerca). Questo, quindi, “non è volto a cancellare il passato ma a proteggere il presente, a preservare il riserbo e la pace che il soggetto già noto abbia ritrovato”<sup>111</sup>, poiché è “il mezzo per ricostruire la dimensione sociale dell'individuo, evitando che la vita passata possa costituire un ostacolo alla vita presente”<sup>112</sup> e “si gioca sullo scarto temporale tra il presente e il passato”<sup>113</sup>.

Originariamente limitato alla tutela del solo diritto alla riservatezza, il diritto all'oblio deve essere quindi collegato complessivamente alla protezione

---

<sup>109</sup> D. MESSINA, *Il diritto all'oblio tra vecchie e nuove forme di comunicazione*, in [www.dimt.it](http://www.dimt.it), 7-04-2017

<sup>110</sup> G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, cit., 41 e ss.

<sup>111</sup> M. DI MARZIO, *Il Diritto all'oblio*, in *Persona e danno*, 6-07-2006, disponibile al seguente link <https://www.personaedanno.it/articolo/il-diritto-alloblio--mauro-di-marzio>

<sup>112</sup> M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, 2009, Napoli, 121 e ss.

<sup>113</sup> S. NIGER, *Il diritto all'oblio*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, cit., 68 e ss.

dell'identità personale. Tale conclusione è stata avallata anche da una nota pronuncia della Cassazione secondo cui il diritto all'oblio presidia “la proiezione sociale dell'identità personale, l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che costituisce l'oggetto) di attualità delle stesse, sicchè il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità”<sup>114</sup>. Il diritto all'oblio, dunque, pare individuare una pretesa potenzialmente strumentale alla protezione di una pluralità di diritti della personalità, riconducibili ad un complesso ma unitario sistema incentrato sulla tutela della dignità umana all'insegna del convincente modello tedesco dell' “*Allgemeine Persönlichkeitsrecht*”<sup>115</sup>.

Ne deriva che il diritto all'oblio non sembra rinviare ad un autonomo diritto in sè con conseguente ampliamento del catalogo dei diritti della personalità<sup>116</sup>. Infatti, la conformazione di questi ultimi è tale da accogliere anche le nuove istanze di tutela, poiché strumentalmente collegate all'identità personale<sup>117</sup>. Allo stesso modo, l'accezione del diritto all'oblio non sembra mutare nel contesto digitale giacchè l'esigenza di fondo sembra essere identica là ove si riconduca il diritto all'oblio alla tutela dello sviluppo della personalità in tutte le sue espressioni. In sostanza, la medesimezza del bene giuridico sostanziale, consistente nella protezione del diritto a libero sviluppo della personalità nelle sue varie sfaccettature, scongiurerebbe una distinzione tra “vecchia” e “nuova generazione” del diritto all'oblio<sup>118</sup>. Per converso, muta-

---

<sup>114</sup> Cass. civ. sez. III, 5-04-2012, n. 5525, in *Foro It.*, 2013, 1, 305 e ss. Sul diritto all'identità personale, Cass. 22-06-1985, n. 3769; Corte cost. 13/1994 in *Giur Cost.*, 1994, 95, con commento di A. PACE, *Nome, soggettività giuridica e identità personale*, ivi, 103 e ss.

<sup>115</sup> M. FRAU, *La pluridimensionalità del diritto all'oblio e il problema del bilanciamento con la libertà di informazione*, cit., 352 e ss

<sup>116</sup> F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio*, cit., 22 e ss. Con riferimento al diritto all'oblio, l'Autore evidenzia che “si tratta di categorie più evocative che descrittive, che spesso trovano nel fascino stesso della loro formulazione una seduzione particolare”.

<sup>117</sup> G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, cit., 39 e ss.

<sup>118</sup> M. FRAU, *La pluridimensionalità del diritto all'oblio e il problema del bilanciamento con la libertà di informazione*, cit., 351 e ss.

no solo le modalità di tutela di quest'ultimo su Internet, inevitabilmente connesse alle peculiarità del mezzo della rete<sup>119</sup>.

Il trascorre del tempo comporta l'attenuazione dell'attualità della notizia cui si accompagna conseguentemente l'affievolirsi dell'interesse pubblico e il consolidarsi del diritto dell'interessato all'oblio<sup>120</sup>. Tuttavia, va sottolineato che il fattore temporale non è di per sé solo sufficiente per determinare la prevalenza del diritto dell'interessato a non vedersi nuovamente esposto ad una rappresentazione pregiudizievole della propria identità personale. L'aspettativa dell'interessato potrebbe essere recessiva dinanzi al ruolo pubblico dal medesimo ricoperto, all'esigenza di una conservazione dell'evento nella memoria storica collettiva o ad una rinnovata attualità della notizia. In sostanza, il trascorre del tempo è senza dubbio un fattore rilevante nella valutazione della richiesta di essere dimenticati e a mantenere riservate certe vicende personali ma non è determinante, potendo incontrare i limiti suddetti.

Dalla sentenza in commento, quindi, si ricava che l'esercizio del diritto alla rievocazione storica non può esplicarsi con effetti stigmatizzanti e pregiudizievoli per i protagonisti degli episodi oggetto di riproposizione in difetto di un interesse qualificato della collettività alla conoscenza degli elementi identificativi. La tutela dell'identità personale degli interessati diventa il baricentro nella valutazione degli interessi in gioco. Come logico corollario di quanto detto, la Cassazione ha fatto ricorso nella vicenda in esame anche al cd. prin-

---

<sup>119</sup> Il diritto all'oblio può quindi tradursi in una cancellazione dei dati, una deindicizzazione dai motori di ricerca, un aggiornamento del dato, una contestualizzazione della notizia, un'anonimizzazione, senza che questo comporti la catalogazione di un nuovo diritto ovvero l'esaurimento del diritto all'oblio in una delle suddette modalità di tutela.

<sup>120</sup> Cass. civ. sez. III, 26-06-2013, n. 16111, in *Foro It.*, 2013, I, 2442. Con la pronuncia, la Cassazione ha riconosciuto il diritto alla riservatezza sotto forma di diritto all'oblio in capo ad un ex terrorista per mancanza di interesse pubblico alla rievocazione in relazione a vicende di cronaca prive di un diretto collegamento con i suoi trascorsi. Per la Suprema Corte, "il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate [...] trova il limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto [...] trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l'attualità. Diversamente, il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni si risolve in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza, mancando la concreta proporzionalità tra la causa di giustificazione (il diritto di cronaca) e la lesione del diritto antagonista".

cipio dell'effetto utile secondo cui occorre concretamente indagare i vantaggi derivanti in capo alla generalità dei consociati dalla conoscenza dei nominativi dei protagonisti di una certa vicenda. In particolare, è necessario che la menzione degli elementi identificativi desti nella memoria collettiva un interesse connesso alla notorietà e al ruolo pubblico degli interessati. In altri termini, i giudici di legittimità hanno fatto leva sui requisiti dell'interesse pubblico e dell'essenzialità del fine informativo. Diversamente opinando, si finirebbe per legittimare la mera curiosità privatistica di un soggetto a danno della riservatezza di una persona e senza un fondamento giuridicamente riconosciuto. Così ragionando, peraltro, si offrirebbe sostanzialmente rilevanza giuridica al cd. "gossip" o al mero interesse morboso sulla vita altrui<sup>121</sup>.

Nel caso di specie, la Cassazione a Sezioni Unite ha provveduto a cassare con rinvio per un nuovo esame la sentenza d'appello, atteso che i giudici di merito non hanno illustrato le ragioni sottese alla necessità di indicare i nominativi dell'attore e della defunta moglie nell'ambito della riproposizione di un episodio di cronaca nera. Invero, la Corte d'appello non ha argomentato nulla sotto il profilo della notorietà o del ruolo pubblico del ricorrente. Ed ancora, la Cassazione a Sezioni Unite ha osservato come nell'opera di bilanciamento tra il diritto alla rievocazione storica e il diritto alla riservatezza i giudici di secondo grado abbiano ommesso di considerare la bontà del percorso di riabilitazione che il ricorrente ha compiuto nell'intervallo temporale di circa ventisette anni tra la prima e la seconda pubblicazione della notizia dell'uxoricidio. Successivamente alla condanna per l'omicidio della moglie, infatti, l'attore ha espiato una significativa pena detentiva ed ha poi dato avvio ad un'attività imprenditoriale, superando comprensibili difficoltà nel tessuto sociale produttivo.

Per il Supremo Collegio, quindi, sono risultate illegittime le modalità d'esercizio del diritto alla rievocazione storica del Quotidiano sardo a causa dell'irragionevole e sproporzionata lesione dell'aspettativa di riservatezza dell'interessato.

---

<sup>121</sup> Cass. civ. sez. I, 27-05-1975, n. 2129

## 6. Riflessioni finali

Nonostante il clamore mediatico legato al primo intervento della Cassazione a Sezioni Unite sul tema dell'oblio, sembra opportuno procedere ad uno stretto scrutinio della portata innovativa della sentenza in commento per una pluralità di ragioni.

Anzitutto, i giudici di legittimità si sono occupati solo di uno dei tanti aspetti del diritto all'oblio, in specie quello relativo al diritto di cronaca a mezzo stampa. Un'analisi, quindi, limitata esclusivamente al mondo analogico all'interno di una prospettiva puramente nazionale. La particolarità del caso concreto, quindi, ha spinto la Cassazione ad una ponderata delimitazione del campo di indagine e ad una lungimirante astensione da pretese di definizione sistematica della materia. Condivisibilmente, i giudici di legittimità si sono astenuti nella fattispecie in esame da suggestioni paternalistiche volte all'elaborazione di una disciplina generale del diritto all'oblio, declinato in ogni sua forma indipendentemente dal mezzo di comunicazione, esorbitando da ruolo e funzioni loro devolute per legge.

Con la presente pronuncia, il Supremo Collegio ha subordinato l'identificabilità dei protagonisti coinvolti in un determinato episodio oggetto di rievocazione storica alla sussistenza di un interesse pubblico concreto attuale in capo alla collettività, in relazione alla notorietà e al ruolo pubblico rivestito dagli interessati. Ragionevolmente, sembra che i due ultimi criteri debbano essere intesi cumulativamente. A sostegno, si sottolinea il collegamento tra i citati due profili nel principio di diritto enunciato dalla Corte "sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito" tramite correlazioni di tipo congiuntivo. A tal proposito, si evidenzia che ritenere sufficiente l'uno in difetto della presenza dell'altro criterio condurrebbe alla legittimazione di indebite invasioni nella sfera privata soggettiva senza giustificato motivo, con il rischio di attribuire così rilievo al mero "gossip".

In termini generali, infatti, l'inviolabilità della sfera privata va riconosciuta anche ai personaggi noti all'opinione pubblica, legittimati ad invocare il diritto alla riservatezza nel caso di pubblicazione di vicende concernenti la loro vita privata che non abbiano alcun rilievo per la generalità dei consociati ovvero un

carattere strumentale con l'attività pubblica esercitata<sup>122</sup>. Ciò costituisce un logico corollario dei richiamati requisiti dell'interesse pubblico e dell'essenzialità del fine informativo nonché delle regole deontologiche del giornalista. Ne deriva che non risulta sufficiente la notorietà del soggetto o la pubblicità della funzione per giustificare ogni invasione della privacy di un soggetto. Invero, la libertà di intrattenimento ha meno peso dell'interesse dell'individuo a proteggere la propria sfera privata<sup>123</sup>. Diversamente, la divulgazione di notizie riguardanti soggetti noti alla pubblica opinione risulta legittima qualora si tratti di eventi che influenzino la stessa conduzione della funzione pubblica<sup>124</sup>.

In sostanza, pare oramai doversi riconoscere anche al diritto all'oblio quale declinazione dell'identità personale il carattere di diritto fondamentale conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità con tutte le corrispondenti ricadute pratiche ed operative connesse a tale status nell'attività di comparazione con altri interessi<sup>125</sup>.

---

<sup>122</sup> Cass. civ. sez. I, 27-05-1975, n. 2129; S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e alla privacy – il diritto all'oblio nel bilanciamento tra riservatezza e libertà di espressione: quali limiti per i personaggi dello spettacolo*, cit., 1050 e ss.; D. MESSINA, *Il diritto all'oblio tra vecchie e nuove forme di comunicazione*, cit., 6 e ss.; G. M. RICCIO, *L'esordio del diritto all'oblio nella giurisprudenza italiana*, cit., 276 e ss.

<sup>123</sup> Corte Edu, 24-06-2004, n. 59329/00 caso Von Hannover c. Germania. Nella pronuncia, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto violato l'art. 8 con conseguente prevalenza del diritto alla riservatezza sul presupposto che le immagini riprodotte della principessa Carolina di Monaco avessero avuto il solo scopo di soddisfare la curiosità del pubblico in relazione alla sua privata; Corte Edu, 7-02-2012, n. 40660/08 e n. 60641/08. Ai fini del bilanciamento tra diritto alla libertà di espressione e diritto alla privacy, la Corte di Strasburgo ha enunciato il seguente decalogo di elementi da considerare 1) Contributo ad un dibattito di interesse pubblico; 2) Notorietà della persona e oggetto del servizio; 3) Precedente condotta della persona ritratta; 4) Contenuto, forma e conseguenze delle pubblicazioni; 5) Circostanze in cui l'immagine è stata ripresa.

<sup>124</sup> D. BUTTURINI, *Le informazioni sensibili tra interesse pubblico alla notizia e inviolabilità della dignità umana: casi concreti e riflessioni teoriche*, in *La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale* (a cura di G. FERRI, cit., 340 e ss. Con riferimento ai soggetti esercenti funzioni pubbliche, l'Autore precisa che ai fini della legittimità della notizia "il discrimine è tra interesse pubblico e interesse del pubblico, quest'ultimo, naturalmente, non configurabile come elemento di parametro nei bilanciamenti tra diritto di cronaca e diritti della personalità"

<sup>125</sup> Cass. civ. sez. I, 20-03-2018, n. 6919 con nota di G. CITARELLA, *Cronaca, satira e diritti della personalità: il grimaldello del diritto all'oblio*, cit., 1190 e ss; Cass. civ. sez. III, 5-04-2012 n. 5525, in *Foro It.*, 2013, 1, 305 e ss.

Con la decisione in commento, il Supremo Collegio ha finito per devolvere al giudice di merito l'apprezzamento circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Pertanto, alla generica richiesta di individuazione di univoci criteri di riferimento circa il bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all'oblio da parte della sezione rimettente ha fatto seguito dalle Sezioni Unite la riproposizione delle tradizionali linee guida di matrice pretoria in materia<sup>126</sup>.

In tema di diritto all'oblio, pertanto, restano aperti ancora numerosi nodi giuridici riferibili alla mancanza di una norma espressa e di una disciplina specifica. Invero, tali problematiche non possono dirsi superate con l'introduzione del citato art. 17 Reg. Ue 679/2016 che menziona il diritto all'oblio esclusivamente nella rubrica tra parentesi. Peraltro, occorre notare che la disposizione in parola è dedicata alla regolamentazione dei dati personali di cui l'interessato è legittimato ad ottenere la cancellazione in determinati casi. Ciò posto, non bisogna esaurire la portata del diritto all'oblio esclusivamente a questo ultimo aspetto giacché il cd. *"the right to erase"* rappresenta solo una specificazione del primo. Invero, la tutela del diritto all'oblio passa anche attraverso il diritto ad ottenere la deindicizzazione dai motori di ricerca (cd. *delisting*), l'anonimizzazione della notizia e l'esatta contestualizzazione del dato che non sia più attuale<sup>127</sup>. Ed ancora, si aggiungano i nodi giuridici relativi al silenzio della citata norma in merito alle tempistiche relative all'attuazione dei rimedi di cui sopra nonché al ruolo dei gestori dei cd. siti sorgente. Ne consegue la percezione per cui appare urgente e necessario un intervento chiarificatore da parte del legislatore in materia.

Sebbene la sentenza in analisi sia legata al mondo analogico, la pronuncia pare comunque segnare il tracciato per affrontare anche le questioni legate all'operatività del "diritto all'oblio su Internet". Quest'ultimo, infatti, non si

---

<sup>126</sup> A. BONETTA, *Diritto al segreto del disonore. "Navigazione a vista" affidata ai giudici di merito*, cit., 614 e ss. Per l'Autore, "La soluzione proposta dalle Sezioni Unite non è nuova ma antica". Cass. civ. sez. I, 18-10-1984, n. 5259 in *Foro It.*, 1984, I, 2711; Cass. civ. sez. III, 9-04-1998, n. 3679 con nota di P. LAGHEZZA, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, cit., 1834 e ss.

<sup>127</sup> M. FRAU, *La pluridimensionalità del diritto all'oblio e il problema del bilanciamento con la libertà di informazione*, cit., 365 e ss.

riferisce ad un altro diritto rispetto alla versione “tradizionale” del diritto all’oblio, proprio della carta stampata, bensì rappresenta un’articolazione di una situazione giuridica soggettiva complessa e pluridimensionale. Le peculiarità del funzionamento della rete, viceversa, sono destinate ad incidere sulla concretizzazione dei rimedi a tutela del diritto all’oblio tramite la selezione di un ventaglio di soluzioni ad intensità graduabile. Ne deriva che anche sulla rete viene in rilievo una verifica dell’interesse pubblico e dell’essenzialità dell’informazione ai fini della divulgazione di notizie personali. Allo stesso modo, si rende necessario un apprezzamento di tutte le specificità del caso concreto per la composizione di eventuali conflitti tra diversi interessi in gioco.

In relazione alla decisione in commento, sembra altresì opportuno evitare allarmismi o indebite banalizzazioni secondo cui la sentenza della Corte segnerebbe la fine del diritto di rievocazione storica di eventi del passato<sup>128</sup>. Invero, va evidenziato che il diritto all’oblio non comporta un’indiscriminata cancellazione degli avvenimenti trascorsi. Difatti, il passato e il vissuto di un soggetto risultano strettamente connessi con il contesto sociale di appartenenza al punto da divenirne parte integrante della memoria collettiva<sup>129</sup>, simbolo o chiave di interpretazione narrativa di un certo periodo. Dunque, il ruolo pubblico di determinati personaggi segna, quindi, il confine tra vita privata e pubblica, assurgendo a deroga del diritto all’oblio da intendersi come “diritto di dimenticare e non di far dimenticare, mai e comunque”<sup>130</sup>.

---

<sup>128</sup> *Contra* G. CITARELLA, *Diritto all’oblio: un passo avanti e, tre di lato*, cit., 1660. Per l’Autrice, “se appare chiaro che cronaca e rievocazione storica non corrispondono più, a far data dal luglio 2019, risulta ragionevole attendersi una rarefazione se non addirittura la totale scomparsa del «genere giornalistico» che ha fatto nascere la vicenda in esame... Dopo questo intervento delle Sezioni Unite appare ragionevole immaginare la presumibile estinzione delle «rievocazioni storiche» come quella nel caso in commento”

<sup>129</sup> P. JEDŁOWSKI, *Memorie. Temi e problemi della sociologia della memoria nel XX secolo*, in *Rass. It. Soc.*, 2001, 3, 373-392. Per l’Autore, la memoria collettiva è “l’insieme delle rappresentazioni sociali riguardanti il passato che ogni gruppo produce, istituzionalizza, custodisce e trasmette attraverso l’interazione dei suoi membri tra loro”. La definizione lascia fuori ciò che non è il prodotto di un’interazione sociale, identificata dall’Autore nella comunicazione “che sia in grado di scegliere nel passato ciò che è rilevante e significativo in relazione agli interessi e all’identità del gruppo”.

<sup>130</sup> A. SAVINI, *Diritto all’oblio e diritto alla storia*, (nota a ord. Trib. Roma, 20 novembre 1996), in *Dir. Aut.*, 1997, 3, 381-385.

La *ratio* si coglie nel fatto che la conoscenza di certi avvenimenti e vicende in concomitanza con i relativi protagonisti risulta essenziale in capo alle generazioni future per la comprensione di determinate dinamiche con la conseguenza che il riconoscimento della prevalenza del dritto all'oblio finirebbe per svuotarne il significato. Nessun pericolo, quindi, per l'indagine storica e il riferimento alle fonti. L'interesse storico diventa così preponderante rispetto alla tutela del riserbo dei singoli protagonisti<sup>131</sup>.

Nonostante la suggestiva denominazione, il diritto all'oblio non significa di per sé cancellazione *tout court* di determinati fatti dalla memoria di tutti i consociati. Per converso, l'attuazione del diritto all'oblio comporta una scelta variabile di rimedi, connessi alla valutazione del caso di specie, che richiedono un bilanciamento tra diritti e libertà confliggenti<sup>132</sup>.

Tirando le fila del discorso, si ricava dall'analisi della sentenza in commento che la salvaguardia del diritto all'oblio passa attraverso la difficile opera ermeneutica di temperamento del giudice di merito e degli operatori della società dell'informazione tra l'interesse del singolo a mantenere riservate certe vicende personali non più attuali e le esigenze connesse al diritto di informare e di essere informati della collettività in ragione del particolare ruolo che l'interessato riveste nella vita pubblica e della natura dell'informazione. Nell'ambito di tale ponderazione comparativa, comunque, non si potrà non tener conto della presente pronuncia ove si è stabilito che il diritto all'oblio degli interessati rispetto ad avvenimenti passati di cui si sia spenta la memoria collettiva prevale rispetto alla conoscenza dei nominativi e dell'identità personale dei protagonisti. Per contro, la ricorrenza di un interesse pubblico, concreto e attuale determina il venir meno della meritevolezza dell'aspettativa di anonimato degli autori di un certo fatto con conseguente prevalenza della pretesa della collettività alla conoscenza

---

<sup>131</sup> D. MESSINA, *Il diritto all'oblio tra vecchie e nuove forme di comunicazione*, cit., 5 e ss.; G. GIACOBBE, *Il diritto all'oblio – atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, cit., 23 e ss.

<sup>132</sup> M. FRAU, *La pluridimensionalità del diritto all'oblio e il problema del bilanciamento con la libertà di informazione*, cit., 366. Per l'Autore, "Nell'ambito di tale conflitto, il riconoscimento del carattere strumentale e pluridimensionale del diritto all'oblio, ossia della sua attitudine a tutelare diversi profili della personalità, contribuisce ad alimentare il problema del bilanciamento, poiché postula che il peso del diritto all'oblio possa variare a seconda delle circostanze".

dell'identità personale degli interessati. Ciò nondimeno, la riproposizione completa della notizia deve avvenire nel segno dell'interesse pubblico tramite il rispetto dei canoni di verità, continenza, pertinenza e attualità. In sostanza, la compressione del diritto all'oblio, anche quando soccombente e recessivo nella comparazione con altri interessi ritenuti prevalenti, deve essere circoscritta nei termini strettamente proporzionati e funzionali all'esercizio del diritto vittorioso da valutarsi in relazione al concreto atteggiarsi degli interessi in contrapposizione<sup>133</sup>.

Dall'arresto della Cassazione in epigrafe, discende così un "restatement" del decalogo del giornalista con un'impostazione sbilanciata a favore del diritto alla persona ad essere dimenticato e a mantenere riservate certe vicende personali prive di attualità, poichè non più rispondenti ad un interesse apprezzabile della collettività ad essere informata. Pertanto, la tutela della personalità prevale rispetto ad esigenze meramente divulgative<sup>134</sup>. A sostegno, si riporta anche il noto caso Google Spain ove la Corte di Giustizia ha affermato che il diritto alla protezione della vita privata e dei dati personali debbano ordinariamente prevalere rispetto al diritto all'informazione, salvo che si tratti di soggetti che rivestano un ruolo pubblico<sup>135</sup>. Ciò nondimeno, il diritto alla cancellazione dei dati non è esercitabile *ad nutum* e non opera *tout*

---

<sup>133</sup> Cass. civ. sez. III, 26-06-2013, n. 16111, in *Foro It.*, 2013, I, 2442; Cass. civ. sez. III 9-06-1998, n. 5658

<sup>134</sup> Una simile conclusione è stata tratta anche con riferimento alla Cass. civ. sez. I, 20-03-2018, n. 6919 con nota di G. CITARELLA, *Cronaca, satira e diritti della personalità: il grimaldello del diritto all'oblio*, cit., 1190 e ss.

<sup>135</sup> Corte di Giust., Grande Camera, 13-05-2014, n. 131 C-131/12 caso Google Spain c. Costeja, in *Foro It.*, 2014, IV, 295. Per la Corte di Lussemburgo, "Dato che l'interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l'informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi».

*court*, dovendo essere temperato con i criteri dell'adeguatezza e della pertinenza rispetto alle finalità del trattamento<sup>136</sup>.

Il conflitto tra principi costituzionali, come libertà di stampa e taluni diritti della personalità, postula una ponderazione ispirata ad una gerarchia di valori mobile che vale per il caso di specie, potenzialmente rovesciabile in altre circostanze<sup>137</sup>. Tanto deriva dal fatto che la valutazione non avviene in astratto bensì in concreto. Così ragionando, tuttavia, per alcuni autori si correrebbe il pericolo dell'instabilità del diritto<sup>138</sup>, evitabile invece con un bilanciamento di tipo "definitorio" o "categoriale" che risolva il conflitto a monte attraverso l'individuazione di una regola tendenzialmente applicabile a casi futuri "che presentino le caratteristiche previste nella "fattispecie" della regola"<sup>139</sup>. A tal proposito, sembra opportuno evidenziare come non risulti possibile esplicitare *a priori* tutte le proprietà rilevanti nelle ipotesi di conflitti tra diritti di rango costituzionale cosicché diventa indefettibile in capo all'interprete una fase di adattamento al caso concreto<sup>140</sup>, stante l'impossibilità di dettare una regola valevole in tutte le circostanze<sup>141</sup>.

Nell'attuale assetto dei diritti della personalità, contrapposto tra tesi unitarie e pluraliste<sup>142</sup>, l'approccio casistico pare l'unico esperibile

---

<sup>136</sup> In questo senso G. BUSIA, *Le operazioni dei motori di ricerca su internet vanno ricondotte al concetto di 'trattamento'*, commento a Corte di giustizia dell'Unione europea – Grande Sezione - Sentenza 13 maggio 2014 Causa C-131/12, in Guida dir., 24, 2014, 15 e ss.; F. PIZZETTI, *La decisione della Corte di giustizia sul caso Google Spain: più problemi che soluzioni*, in Federalismi, 2014, 12, 1-5; Sul punto, si menzionano anche le conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen, punto 108, secondo cui "Di per sé, una preferenza soggettiva non costituisce un motivo preminente e legittimo ai sensi dell'art. 14, lett. a), della direttiva".

<sup>137</sup> R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1992, 33 e ss.

<sup>138</sup> T.A. ALENIKOFF, *Constitutional Law in the Age of Balancing*, 96 Yale L. J. 943, 948 (1987); P.M. MCFADDEN, *The Balancing Test*, 29, in *Boston College Law Review*, 1988, 628, 645 e ss.

<sup>139</sup> G. PINO, *Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello stato costituzionale*, Bologna, 2010, 189

<sup>140</sup> G. D'AMICO, *Appunti per una dogmatica dei principi*, in *Effettività e Drittwirkung: idee a confronto*, a cura di E. NAVARETTA, Torino, 2017, 71 e ss.

<sup>141</sup> A. AYAL, *Fairness in Antitrust. Protecting the Strong from the Weak*, Oxford e a., 2014, 154 per cui "Where (non-lexical) rights clash, we shall never reach a permanent, all-compassing, solution fitting for all contexts".

<sup>142</sup> P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, 1972, Napoli, 10 e ss.; G. ALPA, *Il diritto all'identità personale*, in AA.VV., *Diritti della personalità*

dall'interprete giacché consente di parametrare l'esito della ponderazione tra interessi confliggenti sull'analisi delle particolarità del singolo episodio della vita, senza astratte categorizzazioni tra diritto alla riservatezza, alla reputazione, all'onore, all'immagine o all'oblio<sup>143</sup>. Ciò consente di valorizzare l'essenza stessa della giurisdizione e la legalità del caso concreto senza indebiti automatismi<sup>144</sup>. Soltanto “in riferimento al singolo concreto istituto,

---

*emergenti: profili costituzionali e tutela giurisdizionale*, Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, Firenze, 18-20 Novembre 1988; G. ALPA, *Diritti della personalità emergenti, diritto all'identità personale*, in Giur. di Merito, 1989, IV, 464 e ss.; S. RODOTÀ, *I nuovi diritti*, in AA.VV., *Lezioni Bobbio. Sette interventi su etica e politica*, Torino, 2006; G. PINO, *Teorie e dottrine dei diritti della personalità. Uno studio di meta-giurisprudenza analitica*, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2003, 1, 237-274; G. AZZONI, *Dignità umana e diritto privato*, in Ragion Pratica, 2012, 38, 75 e ss.; M.R. MORELLI, in *Il diritto all'oblio. Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, Napoli, 1999, 42 e ss.; A. PROTO PISANI, *La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela*, in AA.VV., *Diritti della personalità emergenti: profili costituzionali e tutela giurisdizionale*, Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, Firenze, 18-20 novembre 1988; F. DI CIOMMO, *Privacy in Europe After Regulation (EU) No 2016/679: What Will Remain of the Right to Be Forgotten?*, in *The Italian Law Journal*, 3, 2, 627, ove afferma che più che di un semplice diritto all'oblio, alla luce anche delle recenti pronunce e del GDPR, potrebbe essere più corretto parlare e ragionare nei termini di un “diritto all'identità dinamica” del soggetto interessato. Sembra tuttavia che la normativa europea per la tutela dei dati personali possa essere piuttosto letta come un tentativo di corretta allocazione per la gestione della pluralità di diritti che alla rappresentazione esterna della personalità si riferiscono, sempre cristallizzata in dati. S. SICA – V. D'ANTONIO, *Privacy e Diritti della personalità in rete*, 95 e ss

<sup>143</sup> S. NIGER, *Diritto all'informazione, diritti della persona e archivi giornalistici online*, cit., 1-13, per cui nel bilanciamento degli interessi in gioco, bisogna guardare “alle concrete modalità di esercizio del diritto, alla concreta fattispecie, in quanto non sarebbe possibile proprio per la natura stessa del conflitto individuare un criterio astratto fondato esclusivamente sulla gerarchia dei valori”; Cass. civ. Sez. I, 20-03-2018, n. 6919 con nota di S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e alla privacy – il diritto all'oblio nel bilanciamento tra riservatezza e libertà di espressione: quali limiti per i personaggi dello spettacolo?*, cit., 1057 e ss.; G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, cit., 39 e ss. Con riferimento alla deindicizzazione dai motori di ricerca, anche l'Autrice conclude affermando che “Ogni soluzione passerà inevitabilmente per un complesso processo di bilanciamento di diritti: quanto meno il diritto di accesso ad Internet, che senza i motori di ricerca è fortemente depotenziato, il diritto alla libertà di espressione, che rende il diritto all'oblio assai arduo da comprendere oltreoceano, e il diritto alla libertà di impresa e necessariamente si tratterà di una valutazione da effettuarsi caso per caso”.

<sup>144</sup> N. LIPARI, *Il diritto civile tra legge e giudizio*, 2017, Milano, 193 e ss.; F. VIOLA, *La legalità del caso*, in *La Corte Costituzionale nella costruzione dell'ordinamento attuale*. I

alla singola concreta situazione che si esamina si potrà presentare una prevalenza in termini quantitativi (non già qualitativi) dell'interesse individuale su quello pubblico, o viceversa"<sup>145</sup>. Occorre, quindi, un costante processo di adeguamento della norma al fatto e del fatto alla norma, fondato in gran parte sulla sensibilità del giurista, anche se elastica e relativa, verso il rispetto del dato normativo.

Tale ordine di argomentazioni ha trovato conferma in una recente pronuncia della Corte di Cassazione francese relativa al cd. *affaire Muller* in cui si è affermato che è il giudice a dover stabilire di volta in volta il punto di equilibrio tra libertà di espressione e diritto al rispetto alla vita privata<sup>146</sup>. Analoghe considerazioni valgono per la libertà di informazione e di essere informati. Con una storica sentenza relativa al caso "*Lebach-Urteil*" del 1973<sup>147</sup>, infatti, il Tribunale Costituzionale Tedesco ha evidenziato che la cronaca di fatti di pubblico interesse, come episodi di criminalità, può giustificare la soccombenza dei diritti della personalità dei soggetti interessati nell'immediatezza del fatto. Ciò nondimeno, la garanzia costituzionale del

---

Principi fondamentali. Atti del 2 convegno nazionale della Sisdic, Capri 18-20 aprile 2006, Napoli, 2007, 315 e ss.

<sup>145</sup> P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, cit., 12 e ss

<sup>146</sup> Cour de Cassation, civ. 1ère, 30-09-2015, arret n. 1023, in Bulletin 2016, 836, 1re Civ., n. 241. Pour la Cassation, "le droit au respect de la vie privée, prévu par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, et le droit à la liberté d'expression, régi par l'article 10 de la Convention, ont la même valeur normative; qu'il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime". La Cassazione francese ha confermato la sentenza di condanna di secondo e primo grado contro le società di produzione convenute, responsabili di aver trasmesso la fiction "Intime conviction", ispirata ad un noto fatto di cronaca nera e relativa alle vicende private del protagonista, Jean Louis Muller. È sintomatico il fatto che nella pronuncia della Cassazione così come in quelle dei gradi precedenti non si menzioni esplicitamente il diritto all'oblio. Tanto deriva dalla tendenza della giurisprudenza francese a considerare quest'ultimo non un diritto autonomo bensì un'espressione del diritto al rispetto della vita privata.

<sup>147</sup> BVerfG, 05-06-1973 - 1 BvR 536/72, in BVerfGE 35, 202 e ss. Il caso era relativo alla trasmissione televisiva di un documentario che ricostruiva un episodio di cronaca nera occorso molti anni prima, la cui riproposizione andava a ledere non solo il diritto al rispetto della vita privata dell'interessato ma anche il suo reinserimento sociale (*Recht auf Resozialisierung*). Per un'analisi più dettagliata della controversia si rinvia a M. FRAU, *Il diritto all'oblio nello spazio giuridico europeo*, cit., 312 e ss.

libero sviluppo della persona congiuntamente al principio di intangibilità della dignità umana non consentono una divulgazione ripetuta e continuativa nel tempo dell'informazione relativa agli interessati e al loro passato, fatta salva l'emersione di nuove esigenze di diritto pubblico che rinnovino l'attualità della notizia.

In conclusione, la protezione dei diritti inviolabili della persona deve costituire il principale criterio di orientamento per l'interprete nell'esegesi del quadro normativo e nel bilanciamento tra diritti fondamentali al fine di assicurare il rispetto della dignità umana. Nello spazio giuridico europeo, quest'ultima va a delineare il "contenuto essenziale" (*Wesensgehalt*) dei diritti fondamentali, anche ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 1 e 52 CDFUE<sup>148</sup>. Siffatta prospettiva appare l'unica compatibile e conciliabile con il principio personalistico di cui all'art. 2 Cost. che concepisce la persona come un valore in sé da tutelare rispetto a ogni strumentalizzazione dell'individuo per fini eteronomi.

---

<sup>148</sup> M. OLIVETTI, *Art. 1. Dignità umana*, in R. BIFULCO – M. CARTABIA – A. CELOTTO (a cura di), *L'Europa dei diritti*, Bologna, 2001, 43 e ss.; C. GRABENWATER, *Die Chart der Grundrecht für die Europaischen Union*, in *Deutsches Verwaltungsblatt*, 2001, 3 e ss.

# DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

## Numeri Speciali

- 2016      **LO STAUTO ETICO GIURIDICO DEI CAMPIONI BIOLOGICI UMANI**  
a cura di Dario Farace
- 2017      **IL MERCATO UNICO DIGITALE**  
a cura di Gianluca Contaldi
- 2018      **LA RICERCA SU MATERIALI BIOLOGICI DI ORIGINE UMANA:  
GIURISTI E SCIENZIATI A CONFRONTO**  
a cura di Alberto M. Gambino, Carlo Petrini e Giorgio Resta
- 2019      **LA TASSAZIONE DELL'ECONOMIA DIGITALE TRA SVILUPPI RECENTI  
E PROSPETTIVE FUTURE**  
a cura di Alessio Persiani

La rivista “Diritto Mercato Tecnologia” intende fornire un costante supporto di aggiornamento agli studiosi e agli operatori professionali nel nuovo scenario socio-economico originato dall’interrelazione tra diritto, mercato e tecnologia, in prospettiva interdisciplinare e comparatistica. A tal fine approfondisce, attraverso studi nei settori privatistici e comparatistici, tematiche afferenti in particolare alla proprietà intellettuale, al diritto antitrust e della concorrenza, alle pratiche commerciali e alla tutela dei consumatori, al biodiritto e alle biotecnologie, al diritto delle comunicazioni elettroniche, ai diritti della persona e alle responsabilità in rete.

